SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 151

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 2 all'8 marzo 2000)

INDICE

AVOGADRO: sugli incendi boschivi (4-14894) (risp. BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) *Pag.* 10399

BONATESTA: sulla soppressione dell'agenzia Enel di Civita Castellana (4-12757) (risp. LETTA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 10401

sull'incentivazione al pensionamento anticipato presso il Ministero delle comunicazioni (4-15604) 10403

BORNACIN: sugli incendi boschivi (4-14099) (risp. Barberi, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 10405

BORTOLOTTO: sulle superfici investite a tabacco nella regione Veneto (4-16140) (risp. DE CASTRO, *ministro delle politiche agricole e forestali*) 10407

BRIGNONE ed altri: sulle notizie fornite dalla RAI in merito al conflitto nei Balcani (4-14767) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 10409

BUCCIARELLI, CIONI: sulla concessione delle frequenze radiofoniche alle emittenti locali toscane (4-09549) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 10411

BUCCIERO ed altri: sulla truffa ai danni degli avvocati iscritti alla cassa di previdenza e assistenza forense (4-17630) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) *Pag.* 10413

CIRAMI: sullo stato di calamità per il settore agricolo (4-13952) (risp. BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 10414

COSTA: sul servizio ISDN (4-14892) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 10415

CURTO: sul carcere di Paliano (4-14732) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 10416

D'ALÌ: sugli aiuti alla produzione dell'olio d'oliva (4-16456) (risp. DE CASTRO, *ministro delle politiche agricole e forestali*) 10418

DE CORATO: sulla realizzazione di opere interne nell'appartamento di proprietà della famiglia Gaffuri, residente a Lugagnano Val d'Arda (Piacenza) (4-13697) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 10419

DI BENEDETTO: sull'annullamento del concorso per coadiutore presso il Ministero delle finanze (4-15381) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 10421

GRILLO: sui danni causati dal maltempo abbattutosi in Liguria nell'ottobre 1999 (4-16965) (risp. BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 10423

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

t:/Risp/Rs151.3d

MANFREDI: sulla partecipazione dell'Italia al Forum dell'IDNDR (4-16229) (risp. BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) *Pag.* 10425

MIGNONE: sulla soppressione della brigata della Guardia di Finanza di Pisticci (4-16046) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 10426

MILIO: sulla casa circondariale di Bari (4-16155) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 10428

MONTELEONE: sulla situazione del carcere di Napoli-Secondigliano (4-17224) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 10429

MUNDI ed altri: sulla situazione della casa circondariale di Lucera (4-17213) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 10431

sui disagi in cui opera la polizia penitenziaria (4-17326) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 10433

sulle carenze di organico della polizia penitenziaria (4-17349) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 10434

sui diritti sindacali del Corpo di polizia penitenziaria (4-17519) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 10436

MURINEDDU: sul procedimento disciplinare nei confronti del pubblico ministero Pititto (4-12412) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 10438

PALOMBO: sulla soppressione dell'ufficio del registro di Anzio (4-16851) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 10440

PASTORE: sull'indennità di mora applicata alle bollette telefoniche (4-16425) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) *Pag.* 10443

PERUZZOTTI: sul risarcimento per i danni causati dal crollo di una palazzina a Milano avvenuto nel 1994 (4-16167) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 10444

PETRUCCI: sullo stato di emergenza dichiarato per i territori colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Massa Carrara e Lucca nell'ottobre 1999 (4-16892) (risp. BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10446

SALVATO ed altri: sull'assegnazione degli incarichi presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari di Napoli (4-15064) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 10448

SELLA DI MONTELUCE: sui finanziamenti per la ricostruzione dei comuni della provincia di Vercelli colpiti dall'alluvione del 1994 (4-17240) (risp. BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 10450

SEMENZATO, DE LUCA Athos: sul canale RAI Sat ragazzi (4-15469) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 10451

SERENA: sui servizi audiotex internazionali (4-16369) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 10453

SPECCHIA: sui danni all'agricoltura causati dal maltempo verificatosi in Puglia nel marzo 1998 (4-10308) (risp. DE CASTRO, *ministro delle politiche agricole e forestali*) 10456

SPECCHIA, MAGGI: sulla programmazione televisiva della RAI (4-15872) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 10457

AVOGADRO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che con l'arrivo della stagione estiva si riproporrà, purtroppo, in Liguria il fenomeno degli incendi boschivi;

che il Ponente ligure, in particolare, è sguarnito per ciò che riguarda la presenza di aerei idonei allo spegnimento e in caso di necessità deve dipendere dagli aerei in dotazione agli aereoporti di Genova o Pisa;

che questo fatto comporta gravi ritardi nei tempi di intervento favorendo l'estendersi dei focolai;

che l'aeroporto «Clemente Panero» di Villanova d'Albenga (Savona) potrebbe ospitare uno o più velivoli idonei allo spegnimento,

si chiede di conoscere:

se per la stagione estiva 1999 sia stata presa in considerazione l'ipotesi di dislocare all'aeroporto di Villanova d'Albenga uno o più velivoli antincendio;

se ciò non è stato previsto, quali siano state le motivazioni che hanno portato a tale decisione.

(4-14894)

(14 aprile 1999)

RISPOSTA. – È importante premettere che l'attuale quadro normativo relativo alla lotta agli incendi boschivi si basa sul decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 che trasferisce integralmente alle regioni ogni competenza ad eccezione dell'organizzazione e gestione del servizio aereo di spegnimento degli incendi, che è rimasta alle amministrazioni statali, come confermato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Per il conseguimento di tali finalità le regioni elaborano appositi piani antincendi boschivi mentre l'amministrazione statale redige, all'inizio di ogni campagna antincendio, una direttiva per il coordinamento degli aerei statali e regionali utilizzati per la lotta contro gli incendi boschivi. Lo schieramento dei velivoli durante la campagna AIB estiva-invernale, per la molteplicità delle variabili che lo determinano e della difficoltà di previsioni a lunga scadenza, deve essere inteso come indicazione iniziale di massima, con possibilità di variazioni in funzione della disponibilità delle risorse, dell'indice di rischio incendi, dell'eventuale copertura della zona da parte di altri vettori statali e non, della tipologia della base aerea (ambiente, assistenze, infrastrutture, eccetera) e sempre in un'ottica di efficienza e di economia delle risorse.

Per quanto riguarda la campagna per il concorso aereo alla lotta contro gli incendi boschivi per il 1999, la specifica direttiva AIB, emanata dal Dipartimento della protezione civile in data 10 giugno 1999, ha disciplinato lo schieramento delle risorse aeree sul territorio nazionale a vantaggio delle regioni settentrionali e dell'arco alpino nel periodo invernale e della fascia tirrenica e delle isole maggiori nel periodo estivo, aree ormai per esperienza a maggior rischio d'incendio; infatti la direttiva ha previsto la suddivisione dello schieramento in due fasi, una invernale (con 18 velivoli statali nella parte centro-settentrionale della penisola più 20 elicotteri regionali) ed una estiva (con 41 velivoli di Stato e 56 velivoli regionali) per garantire una maggiore copertura della fascia tirrenica della penisola e delle isole. La consistenza numerica dei velivoli Canadair CL415 è stata di 8 velivoli fino al 20 giugno, poi il numero è passato a 10 con l'acquisto di altri 2 velivoli CL415 dalla società Bombardier. La prima fase va dal 15 febbraio al 30 aprile 1999 per far fronte agli incendi che hanno interessato il Nord d'Italia e la seconda dal 21 giugno al 30 settembre 1999 per fronteggiare le esigenze dell'intero territorio nazionale.

La flotta aerea antincendio dello Stato, principalmente costituita da velivoli Canadair CL-415 e dai velivoli delle Forze armate, del comando nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato per il 1999, quest'anno era stata potenziata dal noleggio di un elicottero S-64F Elicrane di costruzione americana con capacità di trasporto di 9.000 litri di liquido estinguente, con due elicotteri Mi-26T di costruzione russa con capacità di 20.000 litri e con 3 velivoli Dromader con capacità di 2.000 litri per il pattugliamento armato contro gli incendi boschivi.

Dal 1° gennaio al 31 ottobre del 1999 si sono verificati in Italia complessivamente 7.852 incendi (11.109 nel 1998) che hanno percorso una superficie totale di 65.246 ettari (145.917 ettari nel 1998) di cui 27.973 ettari boscati (65.051 ettari nel 1998) e 37.273 ettari non boscati (80.866 ettari nel 1998) (i dati non definitivi sono stati forniti dal Corpo forestale dello Stato).

Dall'esame della situazione risulta che rispetto al 1998 si è avuta una riduzione del:

29,32 per cento del numero totale degli incendi;
55,29 per cento della superficie totale bruciata;
57,00 per cento della superficie boscata;
53,91 di quella non boscata.

Gli incendi che hanno richiesto l'intervento aereo nel corso del 1999 fino alla data del 31 ottobre sono stati 962 rispetto ai 1497 del 1998.

La notevole riduzione della superficie bruciata del 1999 rispetto all'anno precedente è da attribuirsi da un lato alle condizioni climatiche del 1999 che pur favorendo maggiori occasioni di sviluppo di incendio per il rapido alternarsi di fenomeni atmosferici non hanno creato situazioni esasperate di forte vento o di alte temperature responsabili del ra-

pido espandersi del fuoco sul territorio e d'altro lato alla maggiore efficacia dello schieramento aereo per la lotta contro gli incendi boschivi rispetto agli anni precedenti.

Nell'attuale campagna invernale relativa alla regione Liguria il Dipartimento prevede, a partire dal 15 febbraio 2000, lo schieramento di due Canadair a Genova. Nell'ambito del potenziamento della linea Canadair, atteso operante già dalla prossima campagna estiva, si ritiene di poter prevedere lo stesso schieramento di due velivoli a Genova, base che risulta idonea per la posizione baricentrica (10-20 minuti di volo a Ponente ligure) e per il supporto logistico-infrastrutturale.

Sull'aeroporto di Albenga non sono previsti al momento rischieramenti permanenti, ma solo eventuali riposizionamenti a carattere temporaneo di velivoli per far fronte a situazioni contingenti. Ciò considerando anche che l'aeroporto di Genova e quello di Luni sono basi stanziali di mezzi statali e che la regione Liguria, competente per territorio, dispone di mezzi aerei regionali che può dislocare in relazione alle esigenze.

Si ricorda, infine, che il Dipartimento ha stipulato con la Francia, sin dal 1994, un'intesa di mutuo soccorso di concorso aereo agli incendi boschivi; in virtù di tale intesa il Ponente ligure, se necessario, potrà fruire anche dei limitrofi mezzi aerei AIB francesi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
BARBERI

(1° marzo 2000)

BONATESTA. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che dal documento pubblicato dall'Enel avente ad oggetto il «riassetto organizzativo delle unità decentrate della direzione distribuzione Lazio» si evince la volontà dell'ente di sopprimere l'agenzia di Civita Castellana (Viterbo); la nuova strategia dell'ente prevede infatti la chiusura di tutte le agenzie attuali accorpandole in zone da circa 70.000-100.000 utenze;

che questo provocherebbe un danno gravissimo alla cittadinanza e soprattutto alle aziende operanti nel comune di Civita Castellana;

che la realtà del comprensorio industriale di Civita Castellana è formata da oltre 1.500 attività industriali e artigianali, alcune delle quali con oltre 200 addetti e con un consumo di energia elettrica ragguardevole;

che il polo industriale conferisce a Civita Castellana un ruolo centrale nella politica territoriale e non certo marginale come l'Enel, nel suo progetto di riorganizzazione delle zone, vorrebbe far credere;

che il consumo, e quindi la «produzione», è maggiore a Civita Castellana proprio per le numerosissime utenze di tipo industriale e arti-

gianale esistenti e che nella conferenza dei servizi datata 27 giugno 1996 l'Enel produsse un documento nel quale si impegnava a mantenere una presenza qualificata a Civita Castellana ottenendo, proprio in virtù di quel documento, il consenso da parte degli amministratori locali al progetto di ammodernamento presentato,

l'interrogante chiede di conoscere in che modo il Governo intenda intervenire con la massima urgenza per far sì che l'Enel mantenga una sua presenza qualificata nel comprensorio di Civita Castellana senza abbandonare il territorio, come invece si evince dal documento di cui in premessa.

(4-12757)

(14 ottobre 1998)

RISPOSTA. – In un'ottica sempre più orientata al mercato assume rilevante importanza corrispondere alle esigenze degli utenti-clienti per quanto concerne la qualità del servizio. In particolare, in ottemperanza a detto criterio ed anche a seguito di indicazioni da parte del Ministero dell'industria, l'Enel ha provveduto al miglioramento dell'area della distribuzione attraverso progressivi adattamenti delle strutture territoriali e delle strutture operative, anche mediante l'ammodernamento tecnologico ed una più efficace e razionale gestione delle risorse umane.

In linea di continuità con i precedenti riassetti organizzativi e per meglio corrispondere alle sfide indotte dagli imminenti processi di liberalizzazione, l'Enel sta attuando su tutto il territorio nazionale un ulteriore adeguamento delle proprie strutture territoriali, essenzialmente finalizzato a salvaguardare il valore industriale dell'azienda, ottimizzando l'esercizio operativo della rete di distribuzione mediante un potenziamento delle unità di controllo e manutenzione degli impianti sul territorio. Il progetto prevede che la nuova struttura territoriale si articoli in zone ed esercizi.

Per quanto riguarda le zone, le stesse sono state confermate – sia pure con una configurazione più snella – come unità polifunzionali di base della distribuzione e sono dimensionate in modo tale da servire un numero di clienti compreso tra 70.000 e 140.000; tale dimensionamento ha comportato un aumento del numero delle zone medesime.

Per quanto riguarda gli esercizi tali nuove articolazioni organizzative – costituite come unità intermedie tra le direzioni distribuzione e le zone – sono finalizzate ad assicurare – con l'ausilio delle più avanzate tecnologie – la gestione della rete di media tensione operando, per ragioni di economicità, su bacini di clientela compresa tra 350.000 e 420.000 clienti.

L'ampiezza di tali strutture è stata prevista per consentire un'adeguata flessibilità nell'individuazione delle nuove strutture nelle diverse realtà territoriali, comprese, quindi, quelle della regione Lazio.

Per tale regione, infatti, l'individuazione dei confini e delle sedi degli esercizi e delle zone ha formato oggetto di approfondimento in occa-

sione degli incontri che si sono svolti nel mese di luglio 1998 a livello locale tra la direzione distribuzione Enel della Campania e le corrispondenti segreterie regionali delle organizzazioni sindacali di categoria.

Da questi confronti è scaturita l'individuazione di quattro esercizi e diciassette zone, ben undici in più rispetto alla precedente organizzazione, lasciando invariata la dislocazione territoriale delle unità addette alla gestione tecnica della rete e dei rapporti commerciali con i clienti, ivi comprese quelle presenti nell'area del comune di Civita Castellana.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

(4 febbraio 2000)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che presso il Ministero delle comunicazioni sembrerebbe essere da tempo attivata una singolare forma di pensionamento anticipato per cui il vice direttore del personale sarebbe autorizzato a «contrattare» (con i dipendenti che ne abbiano i requisiti) una sorta di ulteriore liquidazione consistente in una mensilità netta per ogni anno mancante al raggiungimento del 65° anno di età;

che detta singolare procedura, da quando è in vigore, non ha mai avuto pubblicizzazione per cui solo alcuni «fortunati» ne hanno potuto usufruire;

che nulla il Ministero corrisponde al contrario, come incentivante, a quei dipendenti che non richiedono di «contrattare» alcunché ma che fanno regolare domanda di dimissioni avendo però gli stessi requisiti di coloro che si rivolgono al vice direttore del personale;

che, a ragionarci bene, in tal modo i lavativi vengono ulteriormente premiati mentre si penalizzano quei dipendenti che hanno sempre fatto il loro dovere nei confronti del Ministero delle comunicazioni;

che, sempre a ragionarci bene, appare alquanto dubbio e discutibile questo sistema della discrezionalità di contrattazione da parte di un singolo dirigente e tale comunque da alimentare sospetti di illegittimità dello stesso;

che a quei dipendenti che solo dopo avere presentato regolare domanda di dimissioni vengono a conoscenza di questa singolare quanto «fortunata» strada che porta all'esodo incentivato non è concesso di ritirare la domanda stessa per accedere alla contrattazione con il vice direttore del personale,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga di dover estendere l'incentivazione a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti richiesti (vale a dire che alla data del 31 dicembre 1998, avevano maturato 35 anni di anzianità contributiva), includendovi conseguentemente anche coloro che avevano già prodotto domanda di dimissioni

volontarie. Ciò in quanto l'attuale sistema è sin troppo evidentemente viziato di illegittimità non essendovi alcuna giustificazione di merito ad un differente trattamento tra dipendenti con gli stessi, identici, requisiti, evitando in tal modo l'instaurarsi di un inevitabile contenzioso che potrebbe avere anche risvolti di carattere penale.

(4-15604)

(22 giugno 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene che l'onorevole interrogante abbia voluto riferirsi al personale dipendente dalla società Poste italiane in quanto, come è noto, la normativa vigente in materia pensionistica per i dipendenti dello Stato non consente alcuna possibilità di attuare le procedure di cui è cenno nell'atto parlamentare in esame.

Ciò chiarito si ritiene opportuno significare che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

In proposito, tuttavia, la predetta società ha comunicato che l'iniziativa di incentivare il prepensionamento non appare particolarmente insolita essendo, al contrario, normalmente utilizzata dalle aziende private allo scopo di favorire il *turn over*, quando ne ricorrano le condizioni.

In particolare, ha proseguito la ripetuta società, le notevoli modificazioni nell'organizzazione operativa attuate nel corso degli anni hanno comportato profondi e radicali mutamenti nelle precedenti strutture, circostanza che ha reso necessario il ridimensionamento delle risorse applicate ai vari cicli ed ai diversi settori di lavorazione.

Ne è conseguito che parte delle unità risultate in esubero sono state utilizzate in aree operative diverse nell'ambito della stessa regione secondo modalità e tempi che, nei limiti del possibile, sono stati concordati o, comunque, condivisi dagli interessati.

In altri casi, peraltro alquanto limitati, l'azienda ha adottato soluzioni di prepensionamento agevolato quando le situazioni in esame si presentavano in linea con l'obiettivo di ottenere un miglioramento complessivo del servizio ed una riduzione dei costi, specialmente in alcune realtà territoriali del Centro-Sud; pertanto, tali interventi non hanno avuto un carattere generalizzato inteso a promuovere lo sfoltimento dell'organico e non hanno ovviamente interessato il personale applicato in strutture operative in cui non si ravvisavano motivi per procedere ad un esodo incentivato.

Da quanto sopra, ha concluso la società Poste italiane, si evince che, pur comprendendo il rammarico dei dipendenti che avevano presentato, per propria scelta, le dimissioni antecedentemente all'avvio della iniziativa in parola, non è possibile prendere in considerazione l'ipotesi di applicare anche a tali dipendenti le condizioni economiche del pen-

sionamento di cui trattasi, atteso che le dimissioni erano state accolte alle condizioni vigenti al momento della presentazione delle stesse.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(1° marzo 2000)

BORNACIN. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che nei primi dieci mesi del 1997 ben 1.002 incendi hanno colpito la Liguria causando la distruzione di 9.579 ettari di bosco e flora mediterranea con evidente notevole danno economico derivante dall'incenerimento di milioni di alberi e dalle deturpanti ferite causate ad un paesaggio così caratteristico:

che l'elemento qualificante e necessario, per lo svolgimento corretto della lotta contro gli incendi, è la tempestività dell'intervento onde evitare il propagarsi ed il dilagare dell'incendio e altrettanto tempestivi devono essere i lanci da parte dei mezzi aerei in quanto, soprattutto in presenza di vento forte, ogni minuto di ritardo permette alle fiamme di espandersi in modo esponenziale;

che, essendo la velocità di crociera dei Canadair notevolmente bassa, se gli stessi devono decollare da Ciampino, da Roma urbe, da Viterbo o da Pisa necessariamente trascorre qualche ora tra la richiesta di intervento, l'autorizzazione al decollo e il primo lancio di acqua e nel frattempo l'incendio si propaga in modo tale da richiedere un enorme spreco di mezzi ed energie;

che tale supporto aereo quindi per essere veramente efficace deve consistere necessariamente nella costante disponibilità dall'alba al tramonto di un Canadair nell'aeroporto di Villanova d'Albenga (Savona), almeno nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 15 ottobre;

che, nonostante la suddetta richiesta sia stata manifestata dall'interrogante in un'interrogazione parlamentare del marzo 1998 e nei numerosi colloqui successivamente intervenuti con le autorità competenti, si è ancora dovuto ricorrere in diverse occasioni all'intervento di un Canadair decollato dall'aeroporto di Ciampino;

che oltre alla ridotta efficacia dell'azione di spegnimento iniziata alcune ore dopo la richiesta occorre anche tener conto del notevole aggravio dei costi dovuto al rinnovato spostamento di un velivolo per diverse centinaia di chilometri,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti intendano assumere i Ministri in indirizzo per verificare i fatti descritti;

quali iniziative ritengano di attuare per favorire la soluzione del grave problema.

(4-14099)

(16 febbraio 1999)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto in oggetto si espone quanto segue.

L'attuale quadro normativo relativo alla lotta agli incendi boschivi si basa sul decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 che trasferisce integralmente alle regioni ogni competenza ad eccezione dell'organizzazione e gestione del servizio aereo di spegnimento degli incendi, che è rimasta alle amministrazioni statali, come confermato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Per il conseguimento di tali finalità le regioni elaborano appositi piani antincendi boschivi mentre l'amministrazione statale redige, all'inizio di ogni campagna antincendio, una direttiva per il coordinamento degli aerei statali e regionali utilizzati per la lotta contro gli incendi boschivi. Lo schieramento dei velivoli durante la campagna AIB estiva-invernale, per la molteplicità delle variabili che lo determinano e della difficoltà di previsioni a lunga scadenza, deve essere inteso come indicazione iniziale di massima, con possibilità di variazioni in funzione della disponibilità delle risorse, dell'indice di rischio incendi, dell'eventuale copertura della zona da parte di altri vettori statali e non, della tipologia della base aerea (ambiente, assistenze, infrastrutture, eccetera) e sempre in un'ottica di efficienza e di economia delle risorse.

Nell'imminente campagna invernale, il Dipartimento prevede, a partire dal 15 febbraio 2000, lo schieramento di due Canadair a Genova. Nell'ambito del potenziamento della linea Canadair, atteso operante già dalla prossima campagna estiva, si ritiene di poter prevedere lo stesso schieramento di due velivoli a Genova, base che risulta idonea per la posizione baricentrica (10-20 minuti di volo a Ponente ligure) e per il supporto logistico-infrastrutturale.

Sull'aeroporto di Albenga non sono previsti al momento rischieramenti permanenti, ma solo eventuali riposizionamenti a carattere temporaneo di velivoli per far fronte a situazioni contingenti. Ciò considerando anche che l'aeroporto di Genova e quello di Luni sono basi stanziali di elicotteri statali con capacità antincendio e che la regione Liguria, competente per territorio, dispone di mezzi aerei regionali che può dislocare in relazione alle esigenze.

Si ricorda, infine, che il Dipartimento, vista l'oggettiva difficoltà di proteggere con completezza tali zone periferiche, ha stipulato con la Francia, sin dal 1994, un'intesa di mutuo soccorso di concorso aereo

agli incendi boschivi; in virtù di tale intesa il Ponente ligure, se necessario, potrà fruire anche dei limitrofi mezzi aerei AIB francesi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
BARBERI

(1° marzo 2000)

BORTOLOTTO. – *Al Ministro per le politiche agricole.*. – Premesso:

che nelle provincie di Vicenza, Padova e Verona il Corpo forestale dello Stato, su richiesta dell'AIMA, ha effettuato una serie di controlli per verificare il rispetto delle norme comunitarie sulla produzione del tabacco, che tra l'altro prescrivono ai produttori di segnalare tempestivamente l'eventuale stoccaggio di tabacco prodotto e non consegnato alle aziende di trasformazione;

che sono state riscontrate quantità anche notevoli di prodotto non denunciato in circa il 20 per cento delle aziende ispezionate; i produttori ora temono non tanto il mancato guadagno per il prodotto così individuato o la sanzione pecuniaria quanto la riduzione di quote di coltivazione;

che è certamente necessario effettuare i controli per garantire il rispetto delle norme comunitarie e la giustizia deve essere uguale per tutti;

che il tabacco viene prodotto anche in altre zone d'Italia come Piemonte e Campania,

si chiede di conoscere:

se i controlli vengano regolarmente effettuati in tutto il paese o se quello veneto sia stato un caso isolato;

quante aziende siano state controllate e quanti stoccaggi non denunciati siano stati individuati in ciascuna regione;

quali riduzioni di quote si profilino a seguito di questi accertamenti.

(4-16140)

(14 settembre 1999)

RISPOSTA. – In ordine a quanto richiesto in merito ai controlli sulle superfici investite a tabacco nella regione Veneto, si forniscono le seguenti indicazioni.

In linea generale, si precisa che l'AIMA effettua ogni anno i controlli stabiliti dal regolamento CE n. 2848/98, in base ad un determinato campione.

L'AIMA è altresì tenuta ad effettuare ogni controllo supplementare che dovesse ritenersi necessario, anche sulla base di segnalazioni.

Nel merito dei controlli effettuati nel Veneto, si segnala che alcuni produttori locali hanno denunciato a questa amministrazione, all'AIMA e al nucleo dei carabinieri gli illeciti descritti nell'interrogazione in esa-

me, attivando d'ufficio controlli supplementari e mirati che hanno messo in luce la presenza di quantità di tabacco non dichiarato.

Più in particolare, si rappresenta che l'AIMA in base al regolamento CE n. 3478/92 effettua i seguenti controlli:

controlli in campo;

controlli delle consegne del tabacco in foglia;

controlli durante la fase di prima trasformazione e condizionamento del tabacco che si articolano anche con controlli inopinati delle scorte e con verifiche all'uscita.

In merito alle consegne del tabacco l'articolo 9, punto 2, del regolamento stabilisce che il produttore che detenga quantitativi di tabacco non consegnati entro la data ultima del 15 maggio dell'anno successivo a quello del raccolto debba darne comunicazione scritta all'AIMA entro il 25 maggio dello stesso anno indicando anche il luogo in cui il tabacco è depositato.

Nel mese di luglio dello scorso anno sono pervenute all'ufficio AIMA di Verona, e ad altri organi di polizia, alcune segnalazioni relative alla detenzione, da parte di vari agricoltori, di tabacco non dichiarato del raccolto 1998. Al riguardo l'ufficio stesso insieme alla Guardia di finanza hanno svolto i sopralluoghi necessari per accertare la veridicità di quanto segnalato.

Per quanto concerne il coinvolgimento del Corpo forestale dello Stato, si precisa che lo stesso svolge attività di controllo nel settore del tabacco nel quadro della convenzione stipulata in data 7 agosto 1997 con l'AIMA (ora AGEA). In detto ambito operativo, su specifica richiesta dell'AIMA, ha proceduto nel 1998 all'effettuazione dei controlli sulle coltivazioni di tabacco (controlli in campo) mentre nel 1998 ha attivato i controlli sugli stabilimenti che effettuano la prima trasformazione del tabacco greggio (controlli permanenti), peraltro svolti solo in alcune regioni e non sulla totalità degli stabilimenti operanti in ciascuna di esse.

Pertanto, l'attività che il Corpo effettua nel settore in argomento, così come negli altri inclusi nell'ambito di applicazione della citata convenzione, viene avviata unicamente nel caso in cui l'AIMA formuli specifiche richieste in tal senso. Ovviamente diverso è il caso in cui pervengano comunicazioni relative alla presunta commissione di illeciti amministrativi e/o di reati. Al verificarsi di tale circostanza le qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza rivestite dal personale del Corpo forestale dello Stato impongono a detto personale l'effettuazione di controlli miranti ad accertare il reale stato dei fatti. La vicenda cui si riferisce l'onorevole interrogante rientra in tale tipologia di intervento. Nel luglio scorso, infatti, il dipendente coordinamento regionale di Padova è stato informato dall'ufficio AIMA tabacco di Verona della presunta esistenza, presso i numerosi produttori locali, di partite di tabacco provenienti dal raccolto 1998, non consegnate alle imprese di trasformazione né, tantomeno, denunciate all'AIMA come prescritto dalla vigente normativa.

A seguito dei controlli richiamati, e delle relative perizie svolte dai funzionari AIMA, esperti del settore, è stata complessivamente accertata una quantità di circa 216 tonnellate di tabacco non dichiarato. Sulla base di tali accertamenti sono state attivate le procedure amministrative relative alle penalizzazioni previste dal citato articolo 9 del regolamento.

Accertata, quindi, l'esistenza di tabacco non consegnato e non dichiarato nella provincia di Verona, era opportuno effettuare controlli nelle zone limitrofe della vicina provincia di Vicenza svolti dal Corpo forestale dello Stato per gli accertamenti di merito.

Tenuto conto che i riscontri positivi di tali accertamenti si sono rivelati minimi rispetto alle aziende controllate, e tenuto conto che ad agosto inoltrato la raccolta del tabacco della campagna 1999 era già in fase avanzata, è stato deciso di non proseguire l'attività di controllo in considerazione anche del fatto che sarebbe stato difficoltoso definire in modo certo se il tabacco oggetto di verifica era di provenienza del raccolto 1998.

Nel caso specifico, quindi, l'AIMA ha effettuato controlli presso i produttori, e loro locali di deposito, solo a seguito di specifiche denunce.

Per quanto riguarda, invece, l'attività sul territorio nazionale l'AIMA aveva già disposto una ricognizione presso gli uffici periferici al fine di quantificare il numero di produttori ed i quantitativi di tabacco non consegnati entro il 15 maggio e che successivamente erano stati oggetto di vendita a ditte trasformatrici. Tale verifica ha permesso di tenere sotto controllo una quantità di tabacco di circa 2.275 tonnellate proveniente da 330 produttori.

In merito alle sanzioni a carico dei produttori non in regola l'AIMA ha applicato, alle quote di produzione tabacco 1999, la riduzione disposta dall'articolo 50 del regolamento CE n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, che recita: «Qualora il competente organismo di controllo constati la presenza di tabacco non dichiarato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, il quantitativo che deve figurare nell'attestato di quota cui il produttore ha diritto per il raccolto successivo è ridotto di una quantità pari al doppio di quella non dichiarata».

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
DE CASTRO

(28 febbraio 2000)

BRIGNONE, PREIONI, PERUZZOTTI, MORO, AVOGADRO, ROSSI, PROVERA, LORENZI, BIANCO, ANTOLINI, SPERONI, COLLA, MANARA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che nei resoconti delle tre reti RAI in merito alla guerra in corso nel territorio jugoslavo vengono proposte, e più volte ripetute, soprattut-

to immagini di devastazioni e violenze perpetrate dai serbi in territorio kosovaro ai danni della popolazione albanese ivi residente;

che quest'ultima è di fatto costretta ad abbandonare le proprie abitazioni e fuggire altrove;

che indubbiamente queste immagini e i messaggi che le accompagnano destano nei telespettatori italiani sentimenti di indignazione e commozione e suscitano stati d'animo favorevoli all'accoglienza di ingenti masse di profughi;

che sul quotidiano «La Stampa» di sabato 27 marzo 1999, a pagina 37 dell'edizione del Verbano-Cusio-Ossola, è riportata l'intervista a due persone originarie della Serbia ed ora residenti da alcuni anni a Novara: Yasna, la quale ha abbandonato la capitale serba dopo aver protestato da studentessa universitaria di archeologia contro i metodi repressivi di Milosevic, e Bojana serba nata nell'*enclave* di Krajna;

che nell'intervista le due serbe, pur comprondendo l'ostilità contro Milosevic, la quale non giustifica comunque il ricorso alle armi, dichiarano quanto segue: «In Kosovo (gli albanesi) sono la maggioranza, ma, come tutti gli gli emigranti, dovrebbero rispettare le leggi che vigono nel paese che li ospita. Invece fanno ciò che vogliono e in più pretendono l'impunità. Sarà un caso e non voglio fare di ogni erba un fascio, ma tutti i commerci illeciti sono in mano agli albanesi che si comportano da padroni su una terra che storicamente non è la loro... Il Kosovo è per la popolazione serba ciò che per l'Italia rappresenta Roma. Quanti richiami all'unità nazionale sono stati fatti dal Presidente Scalfaro a chi parlava di secessione? La stessa cosa si può applicare alla Jugoslavia: privarla di una regione storica come il Kosovo non rappresenta per la popolazione un'argomentazione convincente»;

che l'articolista aggiunge inoltre che «Yasna punta il dito sulla popolazione albanese, colpevole di non rispettare le leggi e di vivere di espedienti» e che il fratello di Yasna afferma che «sembra che i tiri siano molto imprecisi e vadano a colpire strutture non operative come una vecchia caserma disabitata da anni»,

si chiede di sapere:

se risultino del tutto obiettive, complete e non finalizzate le notizie, le immagini ed i commenti forniti dalle reti della RAI ai telespettatori italiani in merito agli eventi bellici in atto nei territori jugoslavi e alle cause che li hanno scatenati;

se non si ritenga opportuno che siano diffuse anche le testimonianze della popolazione serba.

(4-14767)

(31 marzo 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel precisare che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno premettere che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamenta-

re per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale determina gli indirizzi dei vari programmi, vigilando sul loro contenuto, ed adotta ogni deliberazione ritenuta necessaria ai fini della osservanza degli stessi.

Allo scopo, tuttavia, di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato la RAI, opportunamente interpellata, ha riferito che il TG1 ha mandato in onda tutte le immagini provenienti dalle aree interessate dalla guerra nella ex Jugoslavia, sia se diffuse dalla televisione serba sia se inviate dal proprio corrispondente (incluse le testimonianze e le opinioni di cittadini serbi che però dovevano essere prima sottoposte alla censura di Belgrado).

Il TG2 ha tenuto un atteggiamento improntato all'equilibrio e rispettoso delle posizioni delle parti in causa: si è parlato diffusamente delle terribili sofferenze di migliaia e migliaia di profughi kosovari costretti ad abbandonare le loro case e si è riferito delle vittime civili di nazionalità jugoslava colpite dagli errori dei bombardamenti della NATO. In entrambi i casi sono state mostrate immagini trasmesse dalla televisione di Belgrado o che arrivavano sui circuiti internazionali. Il TG2, inoltre, ha dato sempre conto di tutte le manifestazioni organizzate da movimenti pacifisti in Italia e nel mondo.

Anche il TG3, dal canto suo, ha dato una cronaca obiettiva e puntuale dell'andamento del conflitto, documentando le partenze dei caccia dalle basi NATO, i danni dei bombardamenti, la fuga dei profughi e le atrocità del conflitto, senza badare da quale parte fossero state commesse e con assoluta imparzialità nel fornire le notizie sull'evolversi del conflitto.

La RAI ha poi voluto evidenziare gli impegni e le diverse posizioni assunte dalle strutture di programmazione delle tre reti televisive.

Raiuno, infatti, ha sottolineato come in tutte le trasmissioni, che a vario titolo hanno trattato gli eventi in questione, siano stati invitati rappresentanti delle diverse opinioni.

Raidue ha portato l'esempio della trasmissione «Pinocchio», la quale più volte si è occupata dell'argomento dando ampio spazio alle tesi contrapposte degli ospiti.

Raitre ha evidenziato l'impegno per la produzione della serie «La grande storia in prima serata: Jugoslavia, morte di una nazione», attraverso la quale la rete ha fornito quello che è stato riconosciuto un completo e obiettivo contributo alla ricerca delle cause del conflitto.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(1° marzo 2000)

BUCCIARELLI, CIONI. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso:

che a seguito della legge n. 223 del 1990 e dei sei seguenti provvedimenti, parte delle emittenti radiofoniche locali toscane si premuraro-

no di ottenere apposita concessione provvisoria per le frequenze radio utilizzate;

che alcune delle emittenti non concessionate presentarono ricorso al TAR ottenendo il provvedimento di sospensiva e proseguendo – in conseguenza – la propria attività di trasmissione;

che tale situazione di disparità si è tradotta in una sconcertante violazione delle regole del mercato, dal momento che solo le emittenti radiofoniche locali titolari di concessione provvisoria hanno regolarmente e correttamente pagato la tassa di concessione governativa, hanno sostenuto oneri diretti (cioè hanno rispettato gli obblighi relativi ai notiziari e alle trasmissioni culturali) e indiretti (non hanno superato la soglia di affollamento pubblicitario);

che il corretto rapporto con gli uffici del Ministero ha comportato già in due riprese l'obbligo di mutamento della gamma delle frequenze di collegamento e dei relativi impianti con investimenti tecnologici assai rilevanti – le emittenti non concessionate non hanno mai mutato la loro gamma di frequenza – mentre si preannuncia un terzo spostamento di gamma per favorire i gestori di reti per la telefonia cellulare;

che risulta che la RAI stia procedendo rapidamente all'acquisto di frequenze radio per l'allestimento della rete parlamentare;

che risulta che in numerose occasioni essa abbia acquisito le frequenze ad un prezzo assai superiore alle disponibilità del mercato;

che risulta che l'emittente pubblica abbia acquisito anche frequenze non concessionate, premiando così la precedente violazione di regole e predisponendo le condizioni tecnico- politiche per una loro successiva sanatoria,

si chiede di sapere:

se il Governo possa confermare le informazioni relative al comportamento della RAI in merito all'acquisizione delle frequenze radio, al valore d'acquisto, alla selezione dei soggetti titolari;

quali misure il Governo intenda adottare, nel corso della discussione del disegno di legge n. 1138 attualmente all'esame del Senato, per tutelare – tramite l'adozione definitiva del piano delle frequenze e altri strumenti – la posizione delle emittenti titolari di concessione provvisoria.

(4-09549)

(10 febbraio 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la RAI – interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato di avere operato, per quanto attiene alla realizzazione della «rete parlamentare», sulla base del comma 1 dell'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dell'articolo 14 del vigente contratto di servizio, nonchè in base alla normativa specifica disposta dalle leggi n. 650 del 1996 e n. 249 del 1997.

La RAI ha riferito di avere operato sia pianificando nuovi impianti sia acquisendo impianti nelle aree dove l'occupazione dello spettro radioelettrico non consentiva la pianificazione di frequenze libere.

In Toscana, in particolare, sono stati perfezionati tre contratti con altrettante emittenti per l'acquisto di sei impianti.

La società concessionaria, nel far presente che è prassi aziendale sottoporre a verifiche di legittimità, per quanto possibile, tutte le ipotesi transattive prima del perfezionamento, ha dichiarato che la congruità dei prezzi di acquisto degli impianti a più frequenze, proposti dalle controparti e trattati dai competenti settori aziendali, è stata esaminata ed approvata da parte di esperti.

Si rappresenta inoltre che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 11 luglio 1998, n. 224, fino all'entrata in vigore della legge di riforma generale del sistema delle comunicazioni, la rete parlamentare di cui trattasi non può essere ampliata. Sono comunque fatte salve le acquisizioni di impianti conseguenti all'esercizio di opzioni già concordate alla data di entrata in vigore della predetta legge.

In merito, infine, alle misure intese a tutelare la posizione delle emittenti titolari di concessione provvisoria si significa che il Governo ha adottato il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, che ha autorizzato la prosecuzione dell'esercizio della diffusione televisiva in ambito locale fino al compimento della procedura per il rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2001 da parte dei soggetti legittimamente operanti ai sensi della legge 29 marzo 1999, n. 78, di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(1° marzo 2000)

BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO, BATTAGLIA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che è ormai nota la vicenda del tentativo di truffa ai danni degli avvocati italiani iscritti alla cassa di previdenza ed assistenza forense;

che sono altresì note le modalità di preparazione del predetto tentativo di truffa,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo abbia rilevato le responsabilità delle Poste italiane spa nelle vicende in oggetto, quali i funzionari delle Poste italiane spa siano i responsabili o i complici di tale tentativo;

per quale motivo le Poste abbiano provveduto ad una attentissima indagine sulla cassa forense e sui suoi amministratori quando detta cassa ha aperto il proprio conto corrente ed invece tale indagine non è stata esperita sulla inesistente «cassa nazionale di previdenza ed assistenza forestali»,

se, infine, in via cautelativa, siano stati rimossi, trasferiti o sospesi quei dipendenti delle Poste che potrebbero aver anche involontariamente favorito o architettato la truffa.

(4-17630)

(17 dicembre 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo, si ritiene opportuno significare che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che le Poste italiane spa – interessate in merito a quanto rappresentato – hanno precisato che per l'apertura di un nuovo conto corrente da parte di qualsiasi associazione o fondazione è necessaria la presentazione dell'apposita documentazione prevista dalla vigente normativa.

Ai rappresentanti della Cassa forestali, così come ai rappresentanti della Cassa forense, è stata richiesta la medesima documentazione: copia autentica dell'atto costitutivo, estratto del verbale del consiglio di amministrazione nel quale veniva deliberata l'apertura di un conto corrente postale e contestualmente venivano indicati i soggetti delegati ad operarvi, fotocopia dei documenti di identità e del codice fiscale dei delegati stessi.

L'attenta indagine della società sulla cosiddetta Cassa forestali è scaturita anche dal fatto che venivano utilizzati bollettini di conto corrente, apparentemente identici a quelli regolarmente adoperati dall'istituto pensionistico degli avvocati, ma stampati senza la prevista autorizzazione delle Poste italiane spa.

La vicenda, tuttavia, come riferito dalla medesima società, non ha procurato alcun danno o conseguenza negativa per la Cassa forense, in quanto il conto corrente della Cassa forestali non era pienamente operativo, dato che ai soggetti delegati ad operare non era stato ancora consegnato alcun *carnet* di assegni, e non appena si è scoperto il tentativo di truffa il conto è stato bloccato.

Infine, come comunicato dalla medesima società, dagli accertamenti esperiti in merito, non è emersa, allo stato attuale, alcuna responsabilità a carico del personale dipendente.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(1° marzo 2000)

CIRAMI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e per le politiche agricole.* – Premesso che il maltempo che

in questi giorni ha imperversato sulla città di Licata (Agrigento) ha determinato ingenti danni nel settore agricolo, si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda prendere, con la massima sollecitudine, al fine di aiutare gli agricoltori licatesi che hanno subìto danni per un ammontare di circa 16 miliardi di lire;

se non si ritenga opportuno dichiarare lo stato di calamità naturale.

(4-13952)

(4 febbraio 1999)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto in oggetto, si desidera richiamare l'attenzione sul quadro normativo previsto dall'ordinamento vigente in occasione di eventi calamitosi.

Lo stato di emergenza è una situazione di grave o gravissima crisi in un'area determinata del territorio nazionale a seguito del verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi, che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, attraverso l'emanazione di provvedimenti (ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alla protezione civile) anche in deroga all'ordinamento vigente.

Lo stato di calamità, da non confondere con lo stato di emergenza, è una situazione conseguente al verificarsi di eventi naturali calamitosi di carattere eccezionale, con riguardo specificatamente ai danni alle attività produttive dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.

Sotto il profilo giuridico lo stato di calamità naturale è regolamentato da una normativa ordinaria che disciplina l'intervento finanziario a ristoro parziale dei danni subiti sia dal settore produttivo dell'agricoltura che da quello dell'industria.

La dichiarazione dello stato di calamità, per il settore dell'agricoltura è dunque di competenza del Ministro delle politiche agricole, previa istruttoria della regione, secondo quanto dispone la legge 14 febbraio 1992, n. 185. Comunque la normativa contenuta nella citata legge è al momento in via di revisione per quanto concerne le procedure applicative e, in particolare, i compiti e le responsabilità statali e regionali nell'ambito del processo di riforma generale della pubblica amministrazione avviato con la legge n. 59 del 1997.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
BARBERI

(1° marzo 2000)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che la Telecom ha reso possibile in moltissime città italiane l'attivazione dei servizi ISDN;

che il servizio ISDN, per le sue peculiarità tecniche, è ormai considerato indispensabile da molti utenti;

che il suo utilizzo migliora enormemente la qualità del lavoro, velocizzando ed ottimizzando le prestazioni,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza al fine di attivare il servizio ISDN anche nell'abitato e nella zona industriale di Matino (Lecce).

(4-14892)

(14 aprile 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel precisare che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si fa presente che la Telecom Italia spa, opportunamente interessata, ha riferito che nell'abitato di Matino (Lecce) da tempo una buona parte della clientela ha la possibilità di utilizzare il servizio telefonico su rete ISDN.

Alcune criticità esistono solo limitatamente alla zona industriale dello stesso comune e dove sono presenti utenti per il cui collegamento in rete ISDN occorre risolvere una serie di problemi di carattere tecnico dovuti principalmente alla distanza rispetto al centro urbano.

Tuttavia, la società ha tenuto a precisare che per il corrente anno 2000 è prevista l'attivazione di nuovi apparati che consentiranno di soddisfare le richieste della clientela.

Il Ministro delle comunicazioni

CARDINALE

(1° marzo 2000)

CURTO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il «Corriere della Sera» di mercoledì 17 marzo 1999, pubblicava, a firma del giornalista Dino Martirano, un articolo sul carcere di Paliano definito testualmente «fortezza - albergo dove i pentiti cucinano, parlano e si sposano tra di loro»;

che nel corpo dell'articolo vengono evidenziati alcuni tratti caratteristici della vita dei detenuti all'interno della struttura penitenziaria contrassegnati da insufficienza di controlli, da un livello certo di promiscuità e dalla possibilità certa di contatti tra «pentiti» coinvolti nei medesimi procedimenti giudiziari,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione;

se il carcere di Paliano sia stato sottoposto a verifiche e ispezioni, e quali siano state le risultanze;

quali provvedimenti si intenda assumere per far sì che all'interno della struttura non siano create condizioni di destabilizzazione per l'amministrazione della giustizia.

(4-14732)

(31 marzo 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che è stato interessato il competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che ha rappresentato, preliminarmente, che la speciale sezione della casa di reclusione di Paliano è una di quelle destinate al contenimento dei detenuti collaboratori di giustizia ammessi o proposti allo speciale programma di protezione ai sensi del decreto legislativo n. 687 del 1994.

Il predetto Dipartimento ha quindi riferito che non risultano situazioni di incompatibilità processuali o comunque di indebiti contatti sotto tale profilo, considerato, peraltro, che le assegnazioni dei collaboratori di giustizia a Paliano e negli istituti dell'apposito circuito vengono disposte in diretta collaborazione con le competenti autorità giudiziarie e, spesso, su loro richiesta o indicazione.

Inoltre, pur se nel carcere di Paliano esiste una sezione femminile, non risulta siano mai stati celebrati matrimoni fra collaboratori di giustizia, evento, comunque, che sarebbe potuto accadere laddove se ne fossero creati i legittimi presupposti.

Per quanto concerne, poi, le asserite discrasie o disfunzioni lamentate dall'interrogante non risulta che siano state effettuate ispezioni formali sia a livello centrale che provveditoriale.

Il direttore della casa di reclusione di Paliano ha comunque riferito di una visita compiuta, nel giugno 1998, dall'allora direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al fine di rendersi conto dello stato della struttura per valutare la possibilità di una eventuale dismissione della stessa.

Al riguardo si fa presente che le condizioni strutturali di quest'ultima richiedono interventi di straordinaria manutenzione stimabili in 50 miliardi di lire.

Peraltro la valutazione in termini di costi-benefici, operata anche sulla base dei pareri acquisiti dagli uffici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, farebbe ritenere opportuna la chiusura dell'istituto; tuttavia tale radicale scelta coinvolge interessi contrapposti, riferiti sia al personale che ai detenuti collaboratori ivi ristretti.

Al fine di verificare compiutamente la fattibilità del progetto di chiusura della struttura in questione si sta, peraltro, procedendo alla con-

vocazione delle organizzazioni sindacali ai sensi della vigente normativa.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(1° marzo 2000)

D'ALÌ. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Considerato:

che il regolamento CE n. 1638/98 che modifica il regolamento n.133/66/CE prevede nel suo articolo 5 che «ogni Stato membro può destinare al sostegno delle olive da tavola una parte della quota nazionale garantita»;

che in base all'analisi storica dei dati di produzione di olio di oliva degli ultimi dodici anni la produzione ammessa all'aiuto sarebbe stata mediamente inferiore alla quota nazionale garantita prevista dal predetto regolamento;

che pertanto parte dell'aiuto si sarebbe perso e una parte della differenza tra quota nazionale garantita e produzione effettiva sarebbe andata a beneficio di altri paesi produttori, incentivando la loro produzione a scapito di quella nazionale;

che l'inserimento della produzione delle olive da tavola nei *plafond* della quota nazionale garantita permetterebbe di avvicinarsi al quantitativo assegnato, con un notevole beneficio complessivo nel settore;

che lo stesso inserimento costituirebbe un elemento di chiarezza per quanto riguarda la destinazione delle olive;

che l'incidenza di detta produzione in termini di perdita d'integrazione per i produttori di olio sarebbe trascurabile;

che alcune regioni, segnatamente la Sicilia, hanno previsto con i piani operativi plurifondo 1994-99 investimenti solo nell'ovicoltura da mensa;

constatato che alcuni paesi della Comunità europea, segnatamente la Spagna e la Grecia, hanno già ottenuto l'autorizzazione a concedere un aiuto alla produzione di olive da tavola per la campagna 1998-99,

si chiede di sapere quali iniziative abbia adottato o intenda adottare il Ministro in indirizzo per evitare che anche per la prossima campagna 1999-2000 i produttori italiani continuino a subire ulteriori discriminazioni rispetto ai *partner* europei.

(4-16456)

(28 settembre 1999)

RISPOSTA. – Si ritiene opportuno premettere che con regolamento CE n. 1638/98, di modifica del regolamento CEE n. 136/66, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei

grassi vegetali, il Consiglio dell'Unione europea ha previsto la facoltà per gli Stati membri – previa autorizzazione della Commissione – di destinare al sostegno delle olive da tavola una parte dell'aiuto fino ad oggi corrisposto interamente alla produzione di olio di oliva.

Al fine di valutare l'opportunità di avvalersi di tale opzione, che comporta il trasferimento di una parte dell'aiuto dal settore della produzione dell'olio a quello delle olive da tavola, questa amministrazione, fin dall'aprile 1999, ha convocato i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e del comparto delle olive da mensa, per esaminare la situazione di mercato dell'intero comparto oleicolo ed in particolare le condizioni di trasformazione e commercializzazione delle olive da tavola.

Nonostante la maggiore organizzazione dei produttori olivicoli avesse manifestato riserve in ordine alla previsione della misura in questione, l'amministrazione, nei primi giorni di luglio 1999, ha inoltrato formale richiesta alla Commissione dell'Unione europea per la predisposizione dell'apposita decisione diretta alla concessione di un sostegno alle olive da tavola nel nostro paese.

I servizi della Commissione, al fine di assicurare la necessaria trasparenza e corretta gestione del regime comunitario – per evitare la corresponsione di doppi aiuti –, hanno chiesto di conoscere preventivamente i comuni, le province e le regioni interessate alla decisione, e soprattutto, considerato che l'apertura della campagna delle olive da tavola è di due mesi anteriore a quella dell'olio, lo stato delle giacenze delle olive esistenti presso i trasformatori alla data del 1° settembre 1999.

Il tempo necessario all'acquisizione dei dati necessari ha fatto sì che fosse comunque impossibile far decorrere la misura dalla campagna 1999-2000. Il Ministero ha chiesto peraltro che la decisione venisse adottata ugualmente, in modo che gli operatori potessero in tempo utile ottemperare alle prescrizioni comunitarie per renderla applicabile dal 1° settembre 2000.

La decisione in questione, sulla quale il Comitato di gestione materie grasse aveva già espresso parere favorevole nella riunione del 12 gennaio 2000, è stata approvata in via definitiva nel Comitato di gestione del 16 febbraio 2000.

È in corso la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europee, a seguito della quale l'amministrazione curerà con ogni tempestività gli adempimenti necessari rendere la misura pienamente operativa.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
DE CASTRO

(28 febbraio 2000)

DE CORATO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che la famiglia Gaffuri, residente nel comune di Lugagnano Val d'Arda (Piacenza), fin dal 1994 ha presentato richiesta per la realizzazio-

ne di opere interne nell'appartamento di sua proprietà, sottoponendo ogni volta agli organi competenti tutta la documentazione necessaria;

che, adducendo varie motivazioni, l'amministrazione comunale in questione, oltre a vietare l'esecuzione dei lavori *ex* articolo 26 della legge n. 47 del 1985, ha sempre ostinatamente negato qualsiasi autorizzazione per la successiva richiesta di concessione edilizia;

che la vicenda, attraverso vari atti, è stata ampiamente sottoposta al vaglio di altri enti e istituzioni – sostituto procuratore e giudice per le indagini preliminari della procura di Piacenza; responsabile del servizio pianificazione e urbanistica della regione Emilia-Romagna; assessore al territorio della regione Emilia-Romagna; difensore civico della regione Emilia-Romagna – che hanno dato ampio consenso alla fattibilità delle opere e hanno espresso pareri e decreti in base ai quali nulla avrebbe impedito il rilascio delle autorizzazioni e/o delle concessioni;

che la regione Emilia-Romagna ha rigettato la richiesta avanzata dalla famiglia Gaffuri di nominare un commissario *ad acta* e valutare la possibilità di rilasciare la concessione edilizia ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge n. 662 del 1996;

che il difensore civico della regione Emilia-Romagna finora non ha ritenuto pertinenti né sufficienti le argomentazioni addotte dall'amministrazione comunale per escludere il rilascio del provvedimento dei reclamanti,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga:

di valutare attentamente la documentazione a supporto di questo atto e disponibile in allegato;

di esprimere un parere in merito all'operato dell'amministrazione comunale di Lugagnano Val d'Arda;

di intervenire per quanto di propria competenza al fine di consentire agli interessati lo svolgersi delle opere richieste;

di valutare se sussistano i presupposti per ravvisare nell'atteggiamento dell'amministrazione comunale in questione un intento persecutorio nei confronti dei reclamanti.

(4-13697)

(20 gennaio 1999)

RISPOSTA. – In riferimento alle problematiche proposte con l'atto ispettivo cui si risponde, si premette che le stesse esulano dalle competenze istituzionali proprie di questo Ministero.

Al fine di fornire comunque informazioni sono stati acquisiti elementi presso l'amministrazione comunale di Lugagnano Val d'Arda.

Il predetto comune rappresenta che in data 1° giugno 1999 è pervenuta al protocollo comunale denuncia di inizio attività per l'esecuzione di modifiche interne nell'abitazione di via Carducci, con istruttoria favorevole dell'ufficio tecnico comunale.

Pertanto i signori Gaffuri – Capolini a partire dal giorno 21 giugno 1999, come indicato nella dichiarazione di inizio attività, potevano eseguire i lavori di sistemazione dell'abitazione in argomento.

Il comune riferisce che il parere favorevole apposto al termine dell'istruttoria della pratica di denuncia di inizio attività riguardante i lavori di modifiche interne da realizzarsi nell'abitazione di proprietà dei signori Capolini – Gaffuri è motivato dal superamento delle fattispecie tecniche previste dall'articolo 6 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985.

La rimodulazione della pratica edilizia da parte della famiglia proprietaria è frutto dell'intervento risolutivo del difensore civico regionale, che unitamente al comune ha permesso di superare l'*impasse* tecnico.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(23 febbraio 2000)

DI BENEDETTO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che attraverso la *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 9 gennaio 1996 è stato bandito il concorso pubblico per il conferimento di 1.085 posti di coadiutore, quarta qualifica funzionale, quarto livello, per il Ministero delle finanze;

che secondo indicazioni non ufficiali, sono state circa novecentomila le domande pervenute per la partecipazione al predetto concorso;

che lo svolgimento delle prove d'esame di tale concorso, negli ultimi tre anni, è stato però continuamente rinviato, costringendo tra l'altro i concorsisti a far fronte – oltre alle spese iniziali necessarie a predisporre la documentazione di accesso – alla periodica lettura delle *Gazzette Ufficiali* onde apprendere le date stabilite per il concorso;

che infine con la *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 7 maggio 1999, il citato concorso è stato definitivamente annullato;

che la comunicazione di annullamento riportata sulla citata *Gazzetta Ufficiale*, è realizzata peraltro in maniera del tutto insolita, facendo ricorso ad una terminologia ai più incomprensibile, con continui ed oscuri rimandi a commi, decreti-legge e norme che qui di seguito si riporta integralmente:

«A seguito dell'abrogazione della lettera *b)* del comma 1, dell'articolo 5 del decreto legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 1993, n. 293, intervenuta per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la prova scritta del concorso pubblico, per esami, a milleottantacinque posti di coadiutore, quarta qualifica funzionale, quarto livello, del Ministero delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4ª serie speciale – n. 3 del 9 gennaio 1996, non avrà più luogo»;

considerato:

che tutto ciò, oltre al danno arrecato a coloro che ritenevano di poter partecipare al concorso e – relativamente ai circa 1.000 posti di-

sponibili – accedere ad un lavoro, appare un affronto alla decantata trasparenza di linguaggio che la pubblica amministrazione dovrebbe adottare nei confronti del cittadino,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le motivazioni reali che hanno indotto ad annullare il concorso in oggetto;

se il concorso per 1.085 posti di coadiutore per il Ministero delle finanze sia stato revocato in maniera assoluta o se, invece, si intenda bandirlo nuovamente nell'immediato futuro;

se non si intendano perlomeno attivare forme di comunicazione che consentano di dare ai diretti interessati notizie immediate e più chiare sull'avvenuto annullamento.

(4-15381)

(27 maggio 1999)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante ha chiesto chiarimenti in relazione all'annullamento del concorso a 1.085 posti di coadiutore, quarta qualifica funzionale, del Ministero delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 9 gennaio 1996.

In particolare l'onorevole interrogante ha chiesto di conoscere quali siano le motivazioni reali che hanno indotto ad annullare il suddetto concorso, nonchè se la revoca abbia assunto carattere assoluto ovvero si intenda bandirlo nell'immediato futuro e, infine, se si intenda «attivare forme di comunicazione che consentono di dare agli interessati notizie immediate e più chiare sull'avvenuto annullamento».

Al riguardo la Direzione generale degli affari generali e del personale ha confermato che sono state presentate circa 900.000 domande di partecipazione al predetto concorso e le relative prove sono state più volte rinviate a causa dell'indisponibilità, atteso il considerevole numero di aspiranti, di locali occorrenti per lo svolgimento delle prove stesse.

Per quanto concerne le motivazioni che hanno indotto ad annullare il concorso di che trattasi, la predetta Direzione generale, come già reso noto nell'apposito avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 1999, ha precisato che le ragioni dell'avvenuto annullamento del concorso stesso sono rinvenibili nella espressa previsione di legge di cui l'articolo 45, comma 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha abrogato la precedente disposizione normativa con la quale il Ministero delle finanze era stato autorizzato ad indire detto concorso (lettera *b* del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199). Ciò per la sopravvenuta insussistenza delle esigenze che furono alla base della relativa autorizzazione.

In tal senso, ha precisato la Direzione generale del personale, ha certamente giocato la circostanza che l'amministrazione finanziaria si sta avviando ad una radicale ed innovativa riforma dei propri organi ed uffici diretta, da un lato, ad un'efficace lotta all'evasione e, dall'altro,

all'instaurazione di rapporti di collaborazione con contribuenti ed utenti che superino la conflittualità ancora esistente; tale programma richiede uno sforzo notevole in termini di risorse umane e strutturali e postula, pertanto, il reclutamento di elementi in possesso di spiccata professionalità nella materia tecnico-tributaria e nell'informatica, non rinvenibili nel personale delle qualifiche meno elevate.

Per quanto riguarda il tipo di comunicazione adottato per rendere nota l'abrogazione del concorso di che trattasi, la medesima Direzione generale ha rilevato che l'elevato numero degli interessati ha richiesto necessariamente una forma di notizia di carattere generale, quale quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(22 febbraio 2000)

GRILLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che alcuni comuni dell'area del Tigullio sono stati interessati nei giorni 22, 23, 24 ottobre 1999 da fenomeni meteorologici eccezionali provocando seri danni al tessuto economico delle zone colpite;

che, in seguito alle piogge incessanti, si è verificato lo straripamento del fiume Entella e di altri corsi d'acqua minori con conseguenti esondazioni, fino ad oltrepassare i 120 centrimetri di acqua, nei terreni limitrofi di tutti i comuni attraversati, provocando seri danni alle colture, alle serre, ai depositi, ai magazzini, alle abitazioni private, alle vie di comunicazione;

che i fenomeni sopra descritti hanno causato l'intasamento di gran parte dei tombini e delle fognature con materiale fangoso e detriti che rischiano, senza un tempestivo intervento, di compromettere la funzionalità delle condutture di raccolta dell'acqua piovana e delle acque bianche private, esponendo a grave pericolo la cittadinanza in caso di fenomeni meteorologici di rilevante intensità;

che si sono verificati casi di inquinamento dell'acqua potabile dovuto alle infiltrazioni nelle falde acquifere con conseguente minaccia della salute pubblica e significativi disagi per la popolazione;

che attualmente il pericolo più grave è rappresentato dalle frane che, già verificatesi immediatamente dopo le persistenti piogge, minacciano abitati e vie di comunicazione, e pertanto le aree interessate necessitano di un continuo monitoraggio e di un tempestivo intervento da parte delle autorità preposte;

che gli eventi descritti sono tali da ridurre seriamente le potenzialità economiche dell'area sia per i danni alle infrastrutture sia per i danni alle coltivazioni per decine di miliardi,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per gestire la fase di assistenza alle popolazioni in seguito agli eventi descritti;

quali provvedimenti intendano adottare per ripristinare la sicurezza per i cittadini nelle aree a rischio di frane o smottamenti, in particolare nei pressi di strade o centri abitati;

se non si ritenga di dover dichiarare lo stato di calamità naturale come la legge prevede per circostanze simili.

(4-16965)

(3 novembre 1999)

RISPOSTA. – Per far fronte ai danni causati dall'eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio ligure, nei giorni 22, 23 e 24 ottobre e in particolare su alcuni comuni dell'area del Tigullio, il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 27 ottobre 1999, ha dichiarato lo stato d'emergenza, tra l'altro, per le province di Genova, Imperia, La Spezia.

Successivamente, in data 18 dicembre 1999, è stata emanata dal Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile l'ordinanza n. 3027 con cui sono stati assegnati 16 miliardi alla regione Liguria per fenomeni alluvionali e conseguenti dissesti in provincia di Genova (20-22 settembre 1999) e La Spezia, Savona, Imperia e Genova (20-26 ottobre 1999) e per incendi dal 24 al 27 luglio 1999 a Levanto e Bonassola (La Spezia).

Per assicurare interventi più agili, operativi e tempestivi si è affidata la responsabilità attuativa dell'ordinanza alle regioni con la concessione di un insieme di deroghe legislative limitate e specifiche e ormai già consolidate, tese a promuovere l'accelerazione delle procedure di affidamento. Tra di esse va evidenziata la convocazione di speciali conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate all'approvazione dei progetti, dove l'assenza ingiustificata o il difetto dei poteri dei rappresentanti presenti non è causa di paralisi dell'organo e dove il voto contrario deve necessariamente contenere le prescrizioni progettuali necessarie al suo superamento. Le conferenze sono state calendarizzate a seguito dell'approvazione del piano. L'ordinanza prevedeva che le regioni provvedessero in primo luogo, ove mancanti, all'individuazione in dettaglio dei territori interessati dai fenomeni alluvionali e di dissesto. Successivamente, la regione ha avuto 60 giorni di tempo per elaborare un piano complessivo delle attività di intervento, che in questi giorni comunicherà al Dipartimento della protezione civile che procederà alla relativa presa d'atto. Il piano deve prevedere l'individuazione dei soggetti attuatori dei singoli interventi (usualmente gli enti locali competenti territorialmente)

e deve dare particolare risalto agli interventi di rimozione dei pericoli incombenti e di prevenzione del rischio idrogeologico.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
BARBERI

(1° marzo 2000)

MANFREDI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che per permettere la creazione di una politica della prevenzione contro i disastri naturali a livello mondiale, le Nazioni unite hanno istituito dal 1989 un organismo specifico chiamato IDNDR (International Decade for Natural Disaster Reduction) che in questi anni ha svolto, tramite comitati nazionali, azione di prevenzione a livello mondiale;

che a Ginevra dal 5 al 9 luglio 1999 si è svolto il forum finale dell'IDNDR in cui tutte le Nazioni hanno, da un lato, presentato i risultati ed i problemi delle azioni svolte nel decennio, dall'altro gettato le basi per le azioni future;

considerato che risulta che all'importante forum non abbia partecipato alcun rappresentante italiano,

si chiede di sapere:

se effettivamente l'Italia non abbia inviato alcun responsabile al predetto forum;

per quale motivo non siano stati presentati in quella sede i lavori svolti in questi dieci anni dal Comitato nazionale dell'IDNDR;

se il Governo non ritenga opportuno collaborare attivamente all'elaborazione delle politiche di prevenzione future a livello mondiale.

(4-16229)

(27 ottobre 1999)

RISPOSTA. – Nel rispondere al primo quesito, va innanzitutto detto che l'Italia ha partecipato al Forum dell'IDNDR, tenutosi dal 5 al 9 luglio 1999 a Ginevra, rappresentata sia dal Ministero degli affari esteri che dalla rappresentanza italiana presso le Nazioni Unite di Ginevra, istituzionalmente deputata a presenziare a tutte le riunioni del circuito ONU che si svolgono localmente.

Nell'occasione la delegazione italiana ha presentato un messaggio della presidenza italiana del concomitante Ecosoc (Comitato economico e sociale delle Nazioni Unite, che si svolgeva sempre a Ginevra) al cui ordine del giorno figurava l'adozione di una risoluzione *ad hoc* sull'IDNDR volta a definirne la struttura futura.

Essa ha inoltre presenziato a tutti i lavori della assemblea plenaria ed a quelli dei gruppi di lavoro ritenuti di maggiore interesse; un relatore italiano ha presentato una conferenza sul problema delle frane.

Alla chiusura del Forum la rappresentanza italiana ha inviato a Roma un rapporto conclusivo.

Per quanto riguarda l'attività del Dipartimento della protezione civile in ambito internazionale, si rende noto che esso partecipa attivamente, quale uno dei principali attori del settore, ai lavori dei maggiori fori internazionali, fra i quali vanno menzionati l'Unione europea, la NATO e l'Iniziativa centro-europea, per di più presiedendo numerosi comitati di grande rilievo politico (quali il Progetto pilota Euro-Med di protezione civile, il Gruppo protezione civile dell'lNCE, alcuni gruppi tecnici della NATO, eccetera).

L'Italia è, infatti, considerata una protagonista di prim'ordine non solo nella elaborazione della politica internazionale di protezione civile in tema di prevenzione e previsione (si considerino, fra l'altro, le sue posizioni di avanguardia in tema di applicazione di nuove tecnologie, fra cui quelle spaziali, nell'Agenzia spaziale europea), ma anche in casi di emergenze per disastri naturali e tecnologici.

Per questi ultimi, e per limitarsi al 1999, si ricordano gli interventi in Turchia, Grecia, Francia e, in questi giorni, nelle regioni inquinate del bacino del Danubio, in collaborazione con l'Unione europea.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
BARBERI

(1° marzo 2000)

MIGNONE. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il Comando generale della Guardia di finanza, Ufficio ordinamento, ha disposto la soppressione della Brigata di Pisticci e, contestualmente, ha elevato a rango di Tenenza la Brigata litoranea di Policoro, nelle cui competenze è stato ricondotto il territorio del comune di Pisticci e delle altre località già affidate alla vigilanza tributaria della soppressa Brigata di Pisticci;

che tale provvedimento ha ignorato le continue assicurazioni fornite dall'amministrazione comunale di Pisticci, la quale, nel perseguire fortemente la volontà politica ed amministrativa di risolvere i problemi che caratterizzano la presenza della Brigata a Pisticci, ha richiesto alla Cassa depositi e prestiti la concessione di un mutuo di lire 800.000.000 per la ristrutturazione di un immobile di proprietà comunale da destinare a sede della medesima Brigata; comunque, l'amministrazione, in attesa di consegnare la nuova sede, si impegnava ad eseguire lavori di adeguamento alle norme nei locali attualmente occupati dalla Brigata;

che Pisticci, dopo le due province, è il paese più grande della regione Basilicata e, tra gli altri, ospita uffici finanziari e giudiziari, quali l'Ufficio unico delle entrate, unico in provincia, la sezione distaccata del tribunale di Matera nonchè, nella Val Basento, uno degli insediamenti industriali più grossi del Mezzogiorno, in cui operano imprese e società a livello internazionale quali l'ENICHEM, la SNIA, eccetera;

che la Brigata di Pisticci, la più vecchia della provincia, controlla un territorio vastissimo dell'entroterra materano e l'attività repressiva è, negli ultimi tempi, in aumento, soprattutto per reati di natura economica e tributaria, con lusinghieri risultati ottenuti dagli uomini della medesima Brigata; inoltre, è in via di realizzazione in Val Basento, agro di Pisticci, l'aeroporto di terzo livello che potrebbe necessitare dei servizi di istituto della Guardia di finanza,

si chiede di conoscere i motivi e le modalità che hanno portato alla soppressione della Brigata della Guardia di finanza di Pisticci e se non si ritenga di ridiscutere il problema nell'interesse di tutta la comunità del Metapontino e non di questo o di quel comune.

(4-16046)

(28 luglio 1999)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nell'evidenziare che è stata disposta la soppressione della brigata della Guardia di finanza di Pisticci elevando, nel contempo, a rango di tenenza la brigata litoranea di Policoro, ha chiesto di conoscere «i motivi e le modalità» che hanno determinato la soppressione della predetta brigata di Pisticci.

Al riguardo, il comando generale della Guardia di finanza ha rilevato, in via preliminare, che la soppressione della brigata volante Pisticci e la contestuale elevazione al rango di tenenza della brigata litoranea Policoro è stata disposta per la necessità di razionalizzare il dispositivo territoriale del Corpo operante nella provincia di Matera.

Conseguentemente, il territorio del comune di Pisticci e delle altre località affidate alla vigilanza tributaria della soppressa brigata è stato ricondotto nelle competenze della nuova tenenza, senza determinare alcuna contrazione del predetto dispositivo.

La realizzazione di tali interventi organizzativi risponde alla esigenza di assicurare, nell'area di riferimento, una più efficace presenza ispettiva nei settori istituzionali d'intervento della Guardia di finanza, nonché di incrementare la componente operativa mediante l'attribuzione di risorse recuperate da attività di «funzionamento» e di rafforzare il dispositivo di contrasto ai traffici illeciti lungo il litorale ionico, attraverso le apposite articolazioni (costituite anche dai cosiddetti Baschi verdi) inquadrate nell'ambito della neoistituita tenenza di Policoro.

Per quanto concerne l'individuazione, da parte delle istituzioni locali, di sedi più funzionali per la soppressa brigata di Pisticci, il comando generale della Guardia di finanza ha evidenziato l'inidoneità dell'immobile offerto dall'amministrazione comunale.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(22 febbraio 2000)

MILIO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la Casa circondariale di Bari, una antica struttura muraria ubicata nel centro della città, circondata ed assediata da ogni lato da palazzi per civili abitazioni, attualmente ospita circa 500 detenuti in luogo dei 200 per cui era stata progettata e costruita;

che sono previsti in arrivo per i prossimi giorni almeno altri 100 detenuti perchè imputati di un gran numero di reati associativi semplici e di tipo mafioso, di omicidi, rapine, estorsioni, traffico di stupefacenti ed altri gravi reati in ben sei «maxi-processi» il primo dei quali è fissato per il prossimo 17 settembre;

che complessivamente sono in servizio in quel complesso penitenziario circa 450 agenti che, oltre all'espletamento dei normali servizi d'istituto e di scorta per le traduzioni dei detenuti, ai servizi di piantonamento ospedaliero, devono assicurare anche il servizio presso il Provveditorato regionale con un formale «distacco» in quell'Ufficio;

si chiede di sapere dal Ministro in indirizzo quali provvedimenti intenda adottare in vista dell'inizio del primo dei sei «maxi-processi» cui seguiranno tutti gli altri, per integrare il numero degli agenti penitenziari in servizio presso la Casa circondariale di Bari che attualmente, tenuto conto dei servizi d'obbligo e delle fisiologiche assenze per riposto e/o malattie sono in rapporto di un agente per ogni 40/50 detenuti e tenuto, altresì, conto che l'Aula bunker dove si svolgeranno le udienze si trova presso la ex manifattura tabacchi, ossia a circa 3 chilometri di distanza con attraversamento delle principali strade cittadine e che gli imputati, che appartengono a varie «cosche» mafiose in guerra tra loro, devono per ragioni di sicurezza essere tenuti necessariamente tra di loro isolati.

(4-16155)

(14 settembre 1999)

RISPOSTA. – La casa circondariale di Bari, in vista della prossima contemporanea celebrazione di maxiprocessi e dell'apertura di una nuova sezione, si troverà ad operare in condizioni non dissimili da quelle riscontrabili in altri istituti penitenziari interessati da analoghi fenomeni, in cui si registrano ordinarie problematiche organizzative superabili, in concreto, solo all'esito dell'elaborazione dell'esatto quadro dei settori specifici di intervento sulla cui base poter efficacemente intraprendere mirate iniziative.

L'auspicata ipotesi di un incremento dell'organico, da verificare anche alla luce delle risorse finanziarie disponibili, pur costituendo, in via generale, soluzione ottimale per la risoluzione del problema contingente, può, almeno all'inizio, esser surrogata da altre misure provvisorie che consentano una equa distribuzione delle risorse umane nei vari compiti da espletare. A tal fine si segnala che il provveditore regionale effettuerà, al momento, distacchi di personale, sia pur compatibilmente con le esigenze proprie degli altri istituti della regione.

Occorre, infine, precisare che, presso la casa circondariale in parola, il personale presente è pari a 456 unità, di cui solo 24 risultano distaccate presso il provveditorato regionale.

Si assicura, ad ogni modo, che questo Ministero segue con particolare attenzione le sorti della casa circondariale di Bari, e valuterà la possibilità, non appena si saranno maggiormente delineate le esigenze correlate alla celebrazione dei maxiprocessi, di adottare ogni idonea iniziativa volta a garantire dignitose condizioni di lavoro per il personale ivi impiegato.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(1° marzo 2000)

MONTELEONE. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che da parecchio tempo il personale di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari della regione Campania, e in particolare in quello di Napoli-Secondigliano, è costretto ad operare in condizioni di estremo disagio determinato da un sovraccarico delle mansioni dovuto sia ad una carenza di organico che ad un incremento della popolazione di detenuti;

che la mancata applicazione dell'accordo-quadro nazionale del 24 luglio 1996 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999 crea numerosi problemi che, a detta dell'OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria), sono aggravati dal fatto che la mobilità del personale sembra attuata solo in base a criteri di privilegio personale ed a decisioni arbitrarie, creando notevoli difficoltà tra i dipendenti con conseguenti ripercussioni sul buon andamento del lavoro;

che l'OSAPP riferisce inoltre di altri disagi dovuti alla mancanza di trasparenza nei rapporti col personale che sembra venga trattato in maniera non equa ed uniforme per quanto riguarda la preparazione delle classifiche annuali, nonché la contestazione di procedimenti disciplinari, la concessione dei turni di riposo settimanali e la programmazione dei turni notturni;

che le condizioni igienico-sanitarie dei luoghi in cui operano i dipendenti non sembrano essere oggetto di controlli e verifiche, soprattutto nell'ambito del centro detentivo terapeutico che spesso ospita patologie ad alta contagiosità;

che l'espletamento delle traduzioni di detenuti avviene al di sotto dei limiti di sicurezza previsti, con grave rischio per il personale e la popolazione tutta;

considerato che la suddetta organizzazione sindacale ha più volte messo in luce le suesposte problematiche, sia con denunce agli organi competenti che con manifestazioni pubbliche di protesta,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire *sia* per sanare la situazione del carcere di Secondigliano

sia per fare in modo che il Corpo di polizia penitenziaria in generale possa operare in condizioni di maggiore agio e trasparenza.

(4-17224)

(23 novembre 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue sulla base delle notizie fornite dalla competente articolazione ministeriale.

Occorre, in primo luogo, precisare che il numero dei detenuti ristretti presso il centro penitenziario di Secondigliano-Napoli da anni non subisce variazioni, in ragione dei vincoli strutturali che non ne consentono ampliamento alcuno; per converso risulta, invece, sensibilmente diminuito il numero dei detenuti ristretti nella sezione semilibertà.

Quanto ai dubbi espressi in merito all'utilizzo di corretti criteri per l'attuazione della mobilità del personale, occorre far presente che – ad eccezione di quei limitatissimi posti di servizio per i quali la normativa consente l'individuazione di personale di particolare fiducia per le specifiche qualità dimostrate – sono stati sempre predisposti interpelli (nel corso dell'anno 1999 ne sono stati diramati ben 23).

Quanto poi al denunciato difetto di trasparenza ed equità nel trattamento del personale non sono emersi elementi sufficienti per avviare una più approfondita verifica sul punto; risulta peraltro che la direzione del centro ha sempre dato piena applicazione al principio della programmazione dei turni di servizio (compresi quelli notturni) del personale.

Presso il centro in parola è stata sempre posta estrema attenzione anche al tema della prevenzione; ne costituisce, tra l'altro, riprova la puntuale disciplina adottata circa la precauzione da osservare in presenza di malattie infettive al fine di evitare rischi di contagio.

In merito all'asserito mancato rispetto dei limiti di sicurezza nella traduzione dei detenuti non risultano oggettivi dati fattuali a sostegno della formulata doglianza; va, ad ogni modo, sottolineato in proposito che le disposizioni del modello organizzativo vigente lasciano al coordinatore del servizio ampia discrezionalità nella valutazione – sempre sottoposta all'azione di controllo del rettore dell'istituto – circa l'entità della scorta necessaria, avuto riguardo al tipo di traduzione da effettuare, nonché al contesto operativo nel quale il servizio è svolto.

Si assicura comunque che questo Ministero segue con ogni attenzione le problematiche di cui trattasi anche per quanto attiene alle ordinarie difficoltà operative connesse ai delicati compiti espletati dal personale di polizia penitenziaria nell'ambito della suddetta struttura penitenziaria.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(1° marzo 2000)

MUNDI, CIMMINO, LAURIA Baldassare, DI BENEDETTO, NAPOLI Roberto, NAVA, CORTELLONI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che più volte ed inutilmente l'OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) ha interessato il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria di Bari e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sui disservizi riguardanti gli istituti penitenziari pugliesi addebitabili ad una incorretta gestione del personale di polizia penitenziaria o, peggio, ad una applicazione impropria o errata delle vigenti disposizioni;

che particolarmente grave risulta essere la situazione dell'istituto di Lucera per i pessimi rapporti con le organizzazioni sindacali ed un trattamento nei confronti del locale personale di polizia penitenziaria privo dei requisiti di equità e trasparenza, atteso che lo stesso viene spostato da un posto di servizio all'altro, a piacimento e senza criterio (se non per ciò che si ritengono essere considerazioni di carattere meramente personale) a favore di pochi, soprattutto se impiegati negli uffici, ed a sfavore della maggioranza;

che si è anche segnalato agli organi periferici e centrali dell'amministrazione, senza risposta, che la discrezionalità nell'istituto di Lucera sarebbe suffragata, oltre che dall'assenza di iniziative di verifica e controllo, dall'inesatta interpretazione dell'articolo 21 del nuovo regolamento del corpo approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 1999 che consentirebbe al comandante di reparto e al direttore qualsiasi iniziativa di mobilità interna senza preventiva informazione o consultazione delle organizzazioni sindacali locali;

che analoghe segnalazioni e richieste di intervento hanno riguardato gli atteggiamenti di notevole ostilità riscontrati nel comportamento del comandante di reparto il quale, oltre tutto, effettuerebbe prestazioni di lavoro straordinario di gran lunga eccedenti le regole nazionali;

che una recente visita ai posti di servizio della casa circondariale di Lucera, effettuata dal vice segretario generale del sindacato e da un parlamentare componente della commissione giustizia, si è svolta nell'ostilità locale quasi ad impedire qualsiasi verifica gestionale ed organizzativa che, oltretutto, rientra pienamente nelle possibilità e negli adempimenti propri dei rappresentanti sindacali nazionali e soprattutto del parlamentare,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere e quali interventi possano essere adottati per migliorare le condizioni di servizio del personale di polizia penitenziaria presso la casa circondariale di Lucera e per impedire, nei fatti, difformità dalla norma e dalle regole che troppo spesso si riscontrano a danno dello stesso personale.

(4-17213)

(23 novembre 1999)

RISPOSTA. – Va premesso che da informazioni assunte direttamente presso la direzione dell'istituto di Lucera è emerso che le relazioni sindacali intercorrenti con le varie organizzazioni sindacali risultano, con l'unica eccezione rappresentata dalla sigla OSAPP, proficue ed improntate al massimo rispetto delle funzioni e delle persone.

Al riguardo si fa presente che, proprio nel quadro di una gestione concordata dei servizi generali dell'istituto, viene favorita la predisposizione, di intesa con le organizzazioni sindacali, delle linee organizzative del lavoro, mediante la previsione della rotazione dei posti di servizio (ad eccezione degli incarichi legati alla sicurezza per i quali la normativa consente di individuare personale di particolare fiducia per le specifiche qualità dimostrate).

Quanto ai motivi di doglianza che investono direttamente il comandante di reparto, va osservato che al medesimo, in occasione della festa del Corpo celebrata nell'anno 1998, sono state riconosciute, con encomio solenne, doti di efficienza non disgiunte da un apprezzato senso di equità e serietà nell'espletamento dei propri compiti; del resto va ancora sottolineato che al predetto vengono retribuite, mensilmente, una media di 27 ore di lavoro straordinario a fronte di un numero ben maggiore di ore effettivamente lavorate, e per le quali non è stato mai chiesto né il relativo pagamento né recupero alcuno.

In merito al denunciato clima di ostilità riscontrato nel corso della visita di cui vi è cenno nell'interrogazione, corre il dovere di segnalare che il direttore dell'istituto, subito dopo la visita stessa, ha immediatamente inoltrato apposita relazione alla segreteria generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria segnalando che, nell'occasione, l'atteggiamento serbato dal responsabile sindacale dell'OSAPP si è dimostrato poco consono, avuto riguardo al contesto di riferimento, e nei confronti dei presenti e, in genere, dell'istituto.

Si è, peraltro, appreso che la visita del parlamentare presente è stata indirizzata verso pochissimi ambienti e luoghi di lavoro, malgrado l'invito al medesimo rivolto di estenderne l'ambito all'istituto nel suo complesso, ivi compresi i settori di esclusivo interesse del personale nonché quelli di detenzione.

Premesse le precisazioni di cui sopra si assicura che l'obiettivo di un progressivo miglioramento delle condizioni di lavoro del personale di polizia penitenziaria nell'istituto di Lucera (come in ogni altro) sarà perseguito con la massima attenzione, compatibilmente con le risorse disponibili, ad opera di questo Ministero.

Il Ministro della giustizia

DILIBERTO

(1° marzo 2000)

MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, CIMMINO, DI BENEDETTO, CORTELLONI, NAVA. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso:

che il corpo di polizia penitenziaria, malgrado un notevole aumento della popolazione detenuta italiana e la concomitante assunzione del servizio delle traduzioni, non ha avuto negli ultimi sei anni alcun incremento;

che nel frattempo è prevista, entro il corrente anno ed i primi sei mesi del 2000, l'apertura con procedura d'urgenza di almeno 10 nuove strutture penitenziarie (tra cui l'istituto di Milano-Bollate che comporterà l'impiego di 700 unità di polizia penitenziaria) che complessivamente richiederebbero l'impiego sul territorio nazionale di almeno 3.000 unità del corpo in più;

che è stata anche prevista per gli inizi del 2000 l'approvazione e l'entrata in vigore del nuovo regolamento penitenziario che, oltre ai problemi logistici ed organizzativi riguardanti la cosiddetta «affettività in carcere», renderà possibile la concessione ai detenuti di un maggior numero di colloqui, telefonate e benefici, tanto da peggiorare i carichi di lavoro del personale del corpo già al momento insostenibili,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti si intenda assumere per alleviare i disagi delle condizioni di servizio in cui la polizia penitenziaria opera, in assoluta precarietà di uomini e di mezzi e che per il futuro saranno del tutto inammissibili.

(4-17326)

(25 novembre 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta quanto segue sulla base delle informazioni acquisite dalla competente articolazione ministeriale.

L'organico del Corpo di polizia penitenziaria, fissato dalla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 220, come modificata dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, convertito dalla legge 15 novembre 1996, n. 579, è pari ad un totale di 44.620 unità – distinto in 40.412 uomini e 4.208 donne – nei tre ruoli (ispettori, sovrintendenti ed agenti).

Va al riguardo segnalato che, nonostante detti ruoli siano sostanzialmente coperti – in particolare per ciò che riguarda quello della qualifica di agente ed assistente –, il rapporto tra dotazioni organiche e compiti istituzionali del Corpo non appare essere soddisfacente.

Nel corso degli anni, infatti, i compiti istituzionali sono andati espandendosi per una naturale evoluzione della normativa del settore penitenziario e, in genere, dell'esecuzione penale. Non vi è, infatti, nuova disciplina in tale delicata materia che non abbia immediati e talora anche imponenti riflessi sulle risorse umane, per il moltiplicarsi dei servizi cui esse devono essere destinate.

Peraltro, la continua crescita della popolazione detenuta, che ormai stabilmente supera le 50.000 unità, determina l'urgenza di disporre di nuove strutture penitenziarie atte a contenere siffatto fenomeno. Per fronteggiare tale situazione il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria intenderebbe fare ricorso alla mobilità a domanda o d'ufficio al fine di reperire il personale necessario all'apertura di nuovi istituti.

Certamente siffatta ipotesi operativa, qualora dovesse concretizzarsi, non sarà priva di conseguenze sugli organici di numerose strutture penitenziarie, conseguenze che, peraltro, potrebbero essere fronteggiate con provvedimenti provvisori (assegnazioni temporanee a domanda, incarichi di missione disposti con il sistema della rotazione periodica) calibrati sulle necessità organiche di ogni singola struttura, in attesa dell'assunzione di nuovo personale.

A tal riguardo si fa presente che è già prevista nell'anno 2000, all'esito delle prove concorsuali ancora in fase di espletamento, l'assunzione di 448 allievi vice ispettori, di cui 350 uomini e 98 donne.

Per superare le difficoltà connesse alla persistente carenza di personale, cui non si è potuto ovviare nel corso dell'anno 1999, anche per le note difficoltà di bilancio, è allo studio un apposito disegno di legge che consentirebbe nuove assunzioni fino al 31 dicembre 2001.

Nel frattempo le situazioni più a rischio, avuto specifico riguardo alla sicurezza delle persone e delle strutture, saranno comunque seguite con particolare attenzione, anche al fine di adottare, se necessario, interventi mirati, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, col ricorso all'istituto della mobilità nel pieno rispetto, ovviamente, delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(1° marzo 2000)

MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassarre, DI BENEDETTO, CORTELLONI, NAVA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che l'organico del corpo di polizia penitenziaria risulta già da tempo carente in dotazione benchè si sia verificato negli ultimi 10 anni il costante incremento dei compiti istituzionali ad esso assegnati;

che, malgrado tale carenza e l'assenza di qualsiasi incremento negli ultimi 6 anni, con recente provvedimento del direttore generale dell'amministrazione penitenziaria, Giancarlo Caselli, è stata disposta l'apertura dei nuovi istituti di Rossano, Calstevetrano e Massa Marittima che comporterà l'esigenza complessiva di ulteriori 300 posti di servizio da parte di unità di cui il corpo al momento non dispone;

che per quanto è dato di conoscere, inoltre, detta apertura comporterà altresì impoverimenti di organico di strutture penitenziarie rilevanti ai fini della sicurezza e già ampiamente penalizzate, quali Milano-

San Vittore o Palermo-Ucciardone, senza possibilità di sostituzione delle unità trasferite da tali sedi ai nuovi istituti;

che l'OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) da oltre due anni rappresenta ad autorità politiche ed amministrative l'incongruenza di disposizioni quali quella in premessa, che a fronte di un aggravio delle incombenze istituzionali e degli organici non forniscono al personale supporti o soluzioni, senza ottenere ad oggi alcuna concreta risposta,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti si intenda assumere per alleviare i disagi del personale della polizia penitenziaria che nell'immediato vedrà impoverite le proprie risorse organiche senza possibilità di affrontare adeguatamente non solo le emergenze ma anche il proprio lavoro quotidiano.

(4-17349)

(21 novembre 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta quanto segue sulla base delle informazioni acquisite dalla competente articolazione ministeriale.

L'organico del Corpo di polizia penitenziaria, fissato dalla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 220, come modificata dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, convertito dalla legge 15 novembre 1996, n. 579, è pari ad un totale di 44.620 unità – distinto in 40.412 uomini e 4.208 donne – nei tre ruoli (ispettori, sovrintendenti ed agenti).

Va al riguardo segnalato che, nonostante detti ruoli siano sostanzialmente coperti – in particolare per ciò che riguarda quello della qualifica di agente ed assistente –, il rapporto tra dotazioni organiche e compiti istituzionali del Corpo non appare essere soddisfacente.

Nel corso degli anni, infatti, i compiti istituzionali sono andati espandendosi per una naturale evoluzione della normativa del settore penitenziario e, in genere, dell'esecuzione penale. Non vi è, infatti, nuova disciplina in tale delicata materia che non abbia immediati e talora anche imponenti riflessi sulle risorse umane, per il moltiplicarsi dei servizi cui esse devono essere destinate.

Peraltro, la continua crescita della popolazione detenuta, che ormai stabilmente supera le 50.000 unità, determina l'urgenza di disporre di nuove strutture penitenziarie atte a contenere siffatto fenomeno. Per reperire il personale necessario per l'apertura dei nuovi istituti di Rossano, Castelvetrano e Massa Marittima, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria intenderebbe fare ricorso alla mobilità a domanda. Certamente siffatta ipotesi operativa, qualora dovesse concretizzarsi, non sarà priva di conseguenze sugli organici di numerose strutture penitenziarie, conseguenze che, peraltro, potrebbero essere fronteggiate con provvedimenti provvisori (assegnazioni temporanee a domanda, incarichi di missione disposti con il sistema della rotazione periodica) calibrati sulle

necessità organiche di ogni singola struttura, in attesa dell'assunzione di nuovo personale.

A tal riguardo si fa presente che è già prevista nell'anno 2000, all'esito delle prove concorsuali ancora in fase di espletamento, l'assunzione di 448 allievi vice ispettori, di cui 350 uomini e 98 donne.

Per superare le difficoltà connesse alla persistente carenza di personale, cui non si è potuto ovviare nel corso dell'anno 1999, anche per le note difficoltà di bilancio, è allo studio un apposito disegno di legge che consentirebbe nuove assunzioni fino al 31 dicembre 2001.

Nel frattempo le situazioni più a rischio, avuto specifico riguardo alla sicurezza delle persone e delle strutture, saranno comunque seguite con particolare attenzione, anche al fine di adottare, se necessario, interventi mirati, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, col ricorso all'istituto della mobilità nel pieno rispetto, ovviamente, delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(1° marzo 2000)

MUNDI, NAPOLI Roberto, CORTELLONI, DI BENEDETTO, LAURIA Baldassare, NAVA, CIMMINO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il Corpo di polizia penitenziaria è Corpo di polizia ad ordinamento civile che tra l'altro ha quale prerogativa dei propri appartenenti il libero esercizio dei diritti sindacali secondo regole e criteri sanciti sia dalla legge di riforma n. 395 del 1990 sia dai contratti collettivi nazionali di lavoro approvati con decreti del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 e n. 254 del 1999;

che attengono a tali regole di relazione con le organizzazioni sindacali del personale le procedure di preventiva informazione e successiva consultazione sulla gestione, sulla organizzazione e sulla mobilità dello stesso personale intese soprattutto a rendere tali attività dell'amministrazione pienamente eque e trasparenti;

che da tempo l'OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) segnala per la regione Puglia in cui è il sindacato nazionale maggiormente rappresentativo la reiterata omissione nel rispetto di tali regole da parte del direttore dei centri regionali della giustizia minorile di Bari, il quale non solo assegna personale di polizia penitenziaria a determinati servizi in maniera univoca a discrezionale ma, in relazione alle innumerevoli proteste della stessa sigla, avrebbe intensificato azioni di implicita pressione ed ostruzione nei confronti dei rappresentanti sindacali presso il locale istituto penale per minorenni;

che a nulla sono valse sia le richieste di più puntuali accertamenti sia la richiesta di eventuale avvicendamento del citato funzionario che lo stesso OSAPP ha inoltrato al centrale ufficio della giustizia mi-

norile di Roma, che si è limitato a negare fatti e circostanze pur documentate,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti si intenda assumere per alleviare palesi disagi e ristabilire idonee condizioni tra l'altro di agibilità sindacale presso il citato centro della giustizia minorile di Bari.

(4-17519)

(9 dicembre 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue sulla base delle notizie fornite dalla competente articolazione ministeriale.

I rilievi formulati nell'atto ispettivo scaturiscono, verosimilmente, dalle doglianze manifestate dall'organizzazione sindacale OSAPP in merito all'operato del direttore del centro giustizia minorile di Bari, il quale, in asserita violazione dell'articolo 25, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1995, avrebbe disposto il distacco di un'unità di personale, presso il suddetto centro, in qualità di autista e di un'altra unità presso il centro di prima accoglienza di Taranto, e ciò senza alcun parere delle organizzazioni sindacali regionali nonché in difetto di interpello rivolto al personale in servizio nell'ambito dell'intera regione interessata.

Al riguardo deve osservarsi che nell'adozione dei provvedimenti menzionati non sembra potersi ravvisare alcuna violazione imputabile al funzionario in questione. Il medesimo, infatti, può avvalersi di un congruo numero di personale di polizia penitenziaria da destinare alle esigenze dei servizi dipendenti dal centro, in ossequio alle previsioni del decreto ministeriale del 26 marzo 1993, che stabilisce, appunto, le unità di organico da assegnare agli istituti e servizi della giustizia minorile.

Nell'avvalersi, pertanto, della anzidetta facoltà, il direttore del centro, mediante interpello, ha richiesto al locale istituto penale per minorenni di reperire un'unità tra il contingente di polizia penitenziaria assegnato a quella sede, con funzioni di autista, da distaccare presso il centro in parola; al medesimo interpello hanno risposto due unità del predetto personale, ed una soltanto ha dato la propria disponibilità per l'incarico da conferire.

Quanto, poi, all'unità distaccata presso il centro di prima accoglienza di Taranto, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538, il direttore può disporre, in caso di urgenza, l'invio in missione di personale di polizia penitenziaria dipendente o proporre all'amministrazione centrale un eventuale distacco.

In ottemperanza a tale disposizione il direttore del centro di Bari, trattandosi di caso urgente, ha provveduto al distacco dell'unità di polizia penitenziaria per il tempo strettamente necessario a far fronte alla situazione contingente.

In definitiva, avuto riguardo alle considerazioni che precedono, non sembrano emergere elementi tali da rendere necessario o quantomeno opportuno l'avvicendamento del direttore in questione, il quale si è fatto promotore delle illustrate iniziative sempre nel rispetto dei dati normativi ed allo scopo di corrispondere alle esigenze imposte dal servizio.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(1° marzo 2000)

MURINEDDU. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il dottor Giuseppe Pititto, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, ha di recente definito un procedimento originato da una denuncia-querela di Luisa Angelini nei confronti del fratello Francesco Angelini, titolari l'una e l'altro della nota omonima casa farmaceutica, con richiesta di rinvio a giudizio, tra gli altri, di entrambi i detti germani;

che, in particolare, Luisa Angelini era inizialmente denunciante-parte offesa, ed è stato proprio il pubblico ministero Pititto, a seguito delle indagini da lui svolte, ad iscrivere la stessa nel registro degli indagati e a chiederne quindi il rinvio a giudizio per tutta una serie di gravi reati;

che il procuratore generale della Cassazione ha promosso procedimento disciplinare nei confronti del pubblico ministero Pititto addebitandogli di avere indagato, nel suddetto procedimento, oltre il consentito, e, perciò, in sostanza, accusandolo di accanimento giudiziario contro gli Angelini;

che anche il Ministro di grazia e giustizia ha disposto un'inchiesta nei confronti del pubblico ministero Pititto muovendogli lo stesso rilievo del procuratore generale della Cassazione;

che il dottor Giuseppe Pititto è però indagato a Perugia, unitamente a Luisa Angelini (quale sua corruttrice), per corruzione giudiziaria in relazione al detto procedimento, ma con l'accusa, da parte dei magistrati perugini, di averlo «insabbiato»;

che, nell'ambito di detto procedimento, stando alle notizie di stampa, il dottor Pititto sarebbe stato sottoposto per mesi a intercettazioni telefoniche e a pedinamenti;

che è paradossale che, in relazione allo stesso procedimento, il pubblico ministero dottor Pititto sia, dal Ministro di grazia e giustizia e dal procuratore generale della Cassazione, accusato di accanimento giudiziario e, dalla procura della Repubblica di Perugia, invece, di «insabbiamento» del processo;

che è inverosimile, perchè contrario alla logica, che un pubblico ministero possa trasformare, da persona offesa, in indagata prima e in imputata poi una Luisa Angelini la quale l'avesse corrotto;

che il pubblico ministero Petitto – uno dei magistrati più esposti della procura della Repubblica di Roma perchè titolare di alcuni fra i più delicati procedimenti pendenti presso quell'ufficio – è da lungo tempo e stranamente vittima di diversi atti interpretati come persecutori, molti dei quali hanno formato oggetto di precedenti interrogazioni parlamentari e di segnalazione diretta, da parte di deputati e senatori, al Presidente della Repubblica;

che i difensori del dottor Pititto, l'avvocato Carlo Taormina e l'avvocato Vincenzo Lo Giudice, con un comunicato ANSA del 14 settembre, hanno reso noto che i pubblici ministeri inquirenti hanno dichiarato loro che non esiste «il benchè minimo sospetto in ordine all'attività del magistrato Pititto»;

che il professor Taormina ha presentato, alla stessa procura della Repubblica di Perugia, denuncia per calunnia in danno del dottor Pititto, affermando che l'avvocato Lo Giudice e lui hanno «ritenuto che l'iniziativa contro Pititto debba essere solo il risultato di un'operazione calunniosa, in alternativa alla quale sarebbe da ipotizzare un comportamento irresponsabile della procura di Perugia, cui dovrebbe riferirsi anche un gravissimo *vulnus* al prestigio dell'ordine giudiziario»;

che sussiste il sospetto di volere delegittimare il pubblico ministero Pititto, «reo», forse, di rivendicare, in ogni situazione, la propria indipendenza di magistrato e la sua esclusiva soggezione alla legge;

che, alla stregua di quanto sopra, non si comprende come non sia stato ancora chiuso, dai magistrati perugini, il procedimento a suo carico,

si chiede al Ministro di grazia e giustizia se conosca le ragioni per le quali detto procedimento non sia stato ancora definito con la richiesta di archiviazione e se non ritenga necessario che sia accertato, altresì, in particolare, se rispondano al vero le notizie di stampa relative alle intercettazioni che, nella mancanza di indizi, sarebbero state del tutto illegittime ed arbitrarie in quanto consentite dalla legge solo sul presupposto dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza.

L'interrogante chiede di conoscere quanto sopra non tanto nell'interesse del dottor Pititto quanto a tutela del prestigio dell'ordine giudiziario e degli stessi magistrati inquirenti di Perugia.

(4-12412)

(23 settembre 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue sulla base delle notizie fornite dalla competente articolazione ministeriale.

Va anzitutto precisato che il dottor Giuseppe Pititto è stato sottoposto a procedimento disciplinare – relativamente al procedimento penale a carico degli Angelini – per una ritenuta violazione di legge consistita nell'aver svolto attività investigativa all'estero dopo la scadenza del ter-

mine per le indagini preliminari; l'azione è stata promossa dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Quanto poi al procedimento penale instaurato a carico dello stesso dottor Pititto, si fa presente che tale procedimento pende attualmente nella fase investigativa, essendo ancora in corso indagini di estrema complessità; tale situazione impone il riserbo sulla relativa attività giudiziaria e preclude, allo stato, qualsiasi valutazione ad essa afferente.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Perugia ha peraltro chiarito che il pubblico ministero assegnatario del procedimento – dottor Vadalà – al quale si erano rivolti i difensori del dottor Pititto per segnalare la disponibilità del loro assistito ad una presentazione spontanea, si è limitato nell'occasione a rappresentare che ove la presentazione fosse finalizzata a conoscere gli elementi a carico dell'indagato e ad articolare una difesa (*ex* articolo 374, comma 2, del codice di procedura penale), l'ufficio non era in grado di formulare specifiche ipotesi di reato, essendo ancora in corso indagini preliminari di rilevante complessità intese a verificare la fondatezza degli esposti.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(1° marzo 2000)

PALOMBO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il decreto del Ministro delle finanze del 18 giugno 1997 ha disposto la soppressione dell'Ufficio del registro di Anzio e la contestuale istituzione di un ufficio unico delle entrate presso il comune di Pomezia;

che il suddetto ufficio, competente sono solo per l'imposta di registro, ma anche per le imposte dirette e per l'imposta sul valore aggiunto, serve un bacino di utenza costituito dall'intera provincia a sud di Roma;

che nello stesso decreto ministeriale sopra citato si riscontra la volontà del Ministro di istituire una sessione distaccata nel comune di Anzio, comunque ritenuta dalle amministrazioni locali insufficiente a soddisfare le esigenze degli utenti;

che risulterebbe, inoltre, una disposizione del direttore generale delle entrate del Lazio che escluderebbe la possibilità dell'istituzione della suddetta sezione distaccata per motivi di economicità;

che la nuova dislocazione dei suddetti pubblici uffici arrecherebbe notevoli disagi ai contribuenti residenti nella zona, privandoli di servizi pubblici fondamentali;

che il 6 maggio 1999 il consiglio comunale di Anzio ed il consiglio comunale di Nettuno, in seduta congiunta, hanno espresso il loro forte dissenso a quanto disposto dal decreto del Ministero delle finanze;

che le categorie interessate (dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, notai), insieme a tutta la cittadinanza, hanno

espresso formalmente la necessità di conservare un ufficio delle entrate nel comune di Anzio;

che si sta da tempo provvedendo alla ristrutturazione e all'adeguamento dello stabile «ex presidio militare» di Nettuno, per il trasferimento dell'ufficio del registro e della guardia di finanza,

si chiede di sapere:

se non si intenda rivedere l'attuale dislocazione degli uffici delle entrate nella provincia di Roma sud, al fine di adeguare l'offerta dei servizi pubblici ai bisogni dei contribuenti;

quale sia l'utilizzo che si intenda fare dell'ex presidio militare di Nettuno e se non si ritenga opportuno dislocare nello stesso la sezione distaccata dell'ufficio unico delle entrate di Pomezia.

(4-16851)

(21 ottobre 1999)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nell'esprimere le proprie doglianze in ordine alla soppressione dell'ufficio del registro di Anzio e alla contestuale istituzione di un ufficio unico delle entrate presso il comune di Pomezia, dislocazione questa che arrecherebbe notevoli disagi ai contribuenti residenti nella zona, evidenzia, altresì, l'esistenza di una disposizione del direttore regionale delle entrate per il Lazio, volta a sopprimere la sezione staccata di Anzio per motivi di economicità. Pertanto, l'onorevole interrogante ha chiesto di conoscere se si intenda rivedere l'attuale dislocazione degli uffici delle entrate, nonchè se sia possibile trasferire a Nettuno, nel palazzo dell'ex presidio militare di proprietà dello Stato, l'ufficio del registro delle entrate.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle entrate ha osservato, in via preliminare, che l'articolo 7, comma 11, della legge 29 ottobre 1991, n. 358 (recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze), ha previsto una serie di criteri direttivi per l'individuazione degli uffici delle entrate (tipo e numero dei contribuenti e degli utenti, gettito dei tributi amministrativi e volumi di lavoro, tipo di insediamenti economico-produttivi, consistenza demografica, importanza delle strutture sociali ed amministrative esistenti, facilità delle comunicazioni ed, in ogni caso, la maggiore possibile aderenza alle particolari esigenze locali).

Sulla base di tali criteri, è stata effettuata, con il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, l'individuazione degli uffici delle entrate applicando una metodologia imperniata sulla rilevazione dei carichi di lavoro potenziali dei nuovi uffici.

In sostanza, sono stati enucleati alcuni parametri quali la popolazione residente, in numero di atti e dichiarazioni degli uffici del registro, nonchè il numero dei contribuenti «a rischio» (imprese, professionisti e società) e si è poi valutata, sede per sede, l'incidenza di questi parametri in termini di carico di lavoro per gli uffici.

Combinando insieme i tre parametri appena menzionati, si è previsto di istituire uffici delle entrate soltanto in quelle sedi il cui carico di lavoro, calcolato secondo la predetta metodologia, sarebbe stato tale da giustificare il gravoso onere finanziario ed organizzativo connesso all'attivazione ed al funzionamento di un ufficio delle entrate.

Ciò posto per quanto concerne, in particolare, la città di Anzio, il predetto Dipartimento ha evidenziato che la direzione regionale delle entrate per il Lazio aveva a suo tempo ipotizzato di non procedere all'attivazione della sezione distaccata di Anzio, nella considerazione che l'ufficio delle entrate da ubicare a Pomezia avrebbe soddisfatto le esigenze della popolazione locale.

Tuttavia, a seguito di una attenta riconsiderazione della questione, la città di Anzio è stata riconfermata quale sede della sezione staccata, ricompresa nella circoscrizione territoriale dell'ottavo ufficio circoscrizionale di Roma.

Ha precisato il suddetto Dipartimento che la sezione staccata garantirà ai cittadini una prestazione di servizi di livello superiore a quello attuale. Infatti, l'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997 (recante l'individuazione del numero della dislocazione territoriale e dei compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate) ha disposto che tali strutture esercitano le proprie attribuzioni, oltre che in materia di imposte dirette e di registro, anche in materia di IVA, che, invece, è al momento accentrata in uffici aventi sede unicamente nei capoluoghi di provincia. È quindi evidente il beneficio per i contribuenti interessati, che potranno espletare in loco le attività per le quali era necessario recarsi a Roma (presentazione di istanze, acquisizione e cancellazione di partita IVA, eccetera). La sezione staccata garantirà così un'azione a tutto campo di informazione e di assistenza fiscale, in linea con le esigenze più sentite della maggior parte dei contribuenti.

Le sole funzioni che sono concentrate negli uffici delle entrate sono infatti quelle relative all'accertamento, che presentano maggiore complessità e che interessano, del resto, un numero più ristretto di contribuenti.

Da quanto sopra evidenziato, risulta che le scelte dell'amministrazione finanziaria scaturiscono da una serie di dati e valutazioni imperniati su una metodologia predefinita, strettamente connessa all'aspetto della rilevanza socio-economica delle varie zone interessate.

Per quanto concerne, infine, l'ubicazione della sezione staccata, il predetto Dipartimento ha comunicato che tale ufficio verrà provvisoriamente allocato nell'immobile attualmente in uso all'ufficio del registro di Anzio e successivamente trasferito nei locali demaniali dell'ex presi-

dio militare di Nettuno, una volta eseguiti i necessari lavori di adeguamento.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(22 febbraio 2000)

PASTORE. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il regolamento di servizio della Telecom, concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico, approvato con decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 197, ed entrato in vigore con decorrenza 19 luglio 1997, prevede all'articolo 34 le indennità per il ritardato pagamento;

che tale indennità di mora si applica in caso di pagamenti effettuati dopo il termine di scadenza indicato in bolletta ed è esattamente pari al 2 per cento dell'importo indicato in bolletta per i pagamenti effettuati dal primo al quindicesimo giorno solare successivo alla data di scadenza; al 4 per cento dell'importo indicato in bolletta per i pagamenti effettuati dal sedicesimo al trentesimo giorno solare successivo alla data di scadenza; al 6 per cento dell'importo indicato in bolletta per i pagamenti effettuati dopo il trentesimo giorno solare dalla data di scadenza;

che tali indennità possono essere considerate dei veri e propri interessi di mora per ritardato pagamento;

che l'applicazione della mora del 2 per cento dal giorno successivo al termine di scadenza indicato in bolletta equivale ad un tasso annuo del 730 per cento;

che la legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente «Disposizioni in materia di usura» dispone all'articolo 4 che «il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio annuo risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà»;

che la legge n. 133 del 13 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1999, «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale», collegato alla legge di bilancio dello Stato per l'anno 1999, all'articolo 13, comma 1, prevede che «la misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinata nell'esercizio del potere di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga gli interessi di mora applicati dalla Telecom assolutamente al di fuori dei limiti previsti dalla legge;

se non ritenga indispensabile l'adeguamento di tali interessi ai limiti fissati per legge annualmente sulla base del tasso medio annuo;

se non ritenga che, per quelli già pagati, occorra procedere al rimborso.

(4-16425)

(23 settembre 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo, si ritiene opportuno significare che il Governo non ha il potere di sindacare l'operato della Telecom Italia spa per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che la Telecom Italia spa, interessata in merito a quanto rappresentato, ha precisato che l'indennità di ritardato pagamento della bolletta, di cui all'articolo 34 del decreto ministeriale 8 maggio 1997, non è da configurarsi quale interesse moratorio ma come indennità di mora, in quanto è dovuta in misura fissa – pari ad un massimo del 6 per cento sull'ammontare dell'importo indicato in bolletta – e non calcolata in rapporto ai giorni per i quali perdura l'inadempimento. Tale indennità, come precisato dalla medesima società, risulta giustificata dalla normale necessità di scoraggiare il ritardo nel pagamento delle bollette e dai significativi costi operativi che deve sostenere per verificare e gestire i ritardati pagamenti.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(1° marzo 2000)

PERUZZOTTI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il 30 settembre 1994 per lo scoppio di una conduttura di gas metano in viale Monza 112 a Milano si ebbe il crollo di una palazzina con 7 morti, 13 feriti e miliardi di danni;

che le società assicurative hanno avanzato continue difficoltà nell'effettuazione dei rimborsi ai danneggiati sostenendo che sebbene non vi fosse incertezza sulla causa del crollo dell'immobile di viale Monza, ovvero sull'esplosione del gas metano da un impianto interno ad un appartamento o da una conduttura, non erano chiari nè il punto esatto di fuoriuscita del gas medesimo nè il luogo di epicentro dell'esplosione, ed in conseguenza non era possibile stabilire l'operatività o meno della garanzia per responsabilità civile;

che la situazione di incertezza sopra avanzata è stata invece chiarita dai consulenti del pubblico ministero che nella relazione sulle cause dell'evento, depositata in data 28 gennaio 1995, hanno affermato che i riscontri oggettivi e le testimonianze assunte lasciano pochi dubbi sul fatto che l'esplosione abbia avuto origine nell'appartamento del quinto piano e che la dispersione nell'ambiente è stata provocata dalla fuoriuscita di gas a bocca libera dall'impianto interno dell'appartamento e che per effetto dell'individuazione di cui sopra tutti quanti i danni materiali e/o fisici e/o morali direttamente conseguenti all'esplosione andrebbero risarciti con la copertura di responsabilità civile fino ad esaurimento del massimale;

che la causa per i danni è tuttora pendente presso la dodicesima sezione civile del tribunale di Milano, dove è in corso la fase istruttoria, in cui al momento sono state depositate le consulenze tecniche disposte dal giudice istruttore, le quali sono al vaglio dei consulenti di parte per eventuali note e controdeduzioni soprattutto con riferimento all'operatività delle garanzie di responsabilità civile il che fa sì che a tutt'oggi i danni risultano ancora non pagati,

l'interrogante chiede di sapere se e quali iniziative hanno intenzione di prendere i Ministri in indirizzo al fine di accelerare la procedura giudiziaria e quindi far ottenere alle vittime della tragedia di cui sopra il giusto risarcimento dei danni materiali e morali da loro sopportati.

(4-16167)

(14 settembre 1999)

RISPOSTA. – L'istruttoria delle cause aventi ad oggetto il risarcimento dei danni ed il pagamento di indennizzi assicurativi, a seguito dello scoppio di una conduttura di gas metano in viale Monza 112 a Milano, è giunta al termine ed è stata fissata, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 16 febbraio 2000.

I tempi di svolgimento della procedura sono stati imposti dalla articolata attività processuale posta in essere, esplicatasi nell'assunzione di prove orali e nell'espletamento di consulenza tecnica di ufficio.

Si sottolinea, ad ogni modo, che, con provvedimento del giudice istruttore in data 13 novembre 1999, è stato autorizzato il piano di riparto, tra tutti i soggetti danneggiati, del massimale di circa lire 2.245.000.000, messo a disposizione in corso di causa dalla Padana Assicurazioni, in forza della polizza assicurativa «utenti finali del metano per uso civile».

Il Ministro della giustizia

DILIBERTO

(1° marzo 2000)

PETRUCCI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* – Premesso:

che ai comuni colpiti da eventi calamitosi, per far fronte alle impellenti necessità di aiuto alle popolazioni colpite, e a sostegno degli enti stessi, con ordinanza del Ministro dell'interno, venivano distaccati militari di leva residenti nei comuni medesimi;

che il distacco del personale militare di leva comportava che il rimanente servizio militare veniva svolto presso i comuni senza dover far ritorno al Corpo di appartenenza;

che, contrariamente a quanto finora avvenuto con ordine dell'autorità militare, tale personale destinato ai comuni di Camaiore, Massarosa, Viareggio e Lucca veniva richiamato a rientrare al corpo entro il giorno 13 ottobre 1999, andando ad interrompere un utile servizio per le popolazioni;

che tra le ore 24 del giorno del 20 ottobre e le ore 4 circa del giorno 21 si è verificato sull'intero territorio del comune di Camaiore un eccezionale evento meteorico con un esito pluviometrico, registrato dal Dipartimento della protezione civile di Seravezza, di 121,6 millimetri di pioggia;

che l'intensità del fenomeno, diffuso come detto su tutta la conca camaiorese, ha prodotto effetti calamitosi di particolare gravità soprattutto nel centro storico del capoluogo e nelle zone di sua immediata periferia, causa il verificarsi di allagamenti per esondazione in alcuni tratti del Rio Gasperini e, in scala ridotta, di altri corsi minori (Rio di Pondo e Prunici);

che da una prima ricognizione effettuata nelle zone maggiormente colpite dai tecnici e dal servizio comunale di Protezione civile nelle zone maggiormente colpite si stima che circa 150 abitazioni e 30-40 attività abbiano subito danni a causa delle esondazioni di acqua e fango;

che numerose sono, inoltre, le zone, soprattutto collinari, rimaste prive di approvvigionamento di energia elettrica ed acqua,

rispetto alla situazione che si è venuta a determinare e in considerazione delle necessità precedenti al 20 ottobre 1999, si chiede di conoscere:

se si ritenga di dover procedere urgentemente a riconoscere lo stato di emergenza ai sensi di legge;

se si intenda disporre l'immediato utilizzo dei militari di leva peraltro già assegnati al comune di Camaiore e agli altri comuni di cui in premessa;

in che misura si intenda sostenere finanziariamente il comune, i cittadini e le imprese colpiti dall'evento calamitoso.

(4-16892)

(27 ottobre 1999)

RISPOSTA. – In data 5 novembre 1999 è stato emanato un decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei ministri con cui veniva dichiarato lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi del 20 e 21 ottobre nelle province di Massa Carrara e Lucca di cui all'interrogazione in oggetto.

A seguito di tale atto, in data 18 dicembre 1999, è stata emanata dal Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile l'ordinanza n. 3027 con cui sono stati assegnati 10 miliardi alla regione Toscana per far fronte agli interventi urgenti conseguenti agli eventi meteorologici e i conseguenti fenomeni alluvionali.

Come è ben noto, per assicurare interventi più agili, operativi e tempestivi si è affidata la responsabilità attuativa dell'ordinanza alle regioni con la concessione di un insieme di deroghe legislative limitate e specifiche e ormai già consolidate, tese a promuovere l'accelerazione delle procedure di affidamento. Tra di esse va evidenziata la convocazione di speciali conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate all'approvazione dei progetti, dove l'assenza ingiustificata o il difetto dei poteri dei rappresentanti presenti non è causa di paralisi dell'organo e dove il voto contrario deve necessariamente contenere le prescrizioni progettuali necessarie al suo superamento. Le conferenze sono state calendarizzate a seguito dell'approvazione del piano.

L'ordinanza prevedeva che le regioni provvedessero in primo luogo, ove mancanti, all'individuazione in dettaglio dei territori interessati dai fenomeni alluvionali e di dissesto. Secondo quanto disposto la regione ha avuto 60 giorni di tempo per elaborare un piano complessivo delle attività di intervento, che in questi giorni comunicherà al Dipartimento della protezione civile che a sua volta procederà alla relativa presa d'atto. Il piano deve prevedere l'individuazione dei soggetti attuatori dei singoli interventi (usualmente gli enti locali competenti territorialmente) e deve dare particolare risalto agli interventi di rimozione dei pericoli incombenti e di prevenzione del rischio idrogeologico.

In merito poi al quesito posto sull'immediato utilizzo dei militari di leva, si riferisce che secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2873 del 19 ottobre 1998, è stato previsto che gli enti locali avrebbero potuto utilizzare i residenti chiamati al servizio militare di leva per l'attuazione degli interventi connessi agli eventi alluvionali, verificatisi in quei comuni, fino al 30 settembre 1999.

Alla richiesta del sindaco del comune di Camaiore, a nome e per conto di tutti i sindaci dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali, di un'eventuale proroga del termine di almeno un anno, il Dipartimento della protezione civile ha chiesto al Ministero della difesa un parere al riguardo considerato anche che le attività urgenti connesse alla calamità erano ancora in corso. Il Dicastero interpellato ha emesso parere negati-

vo al riguardo con la motivazione che l'impiego dei militari doveva essere limitato strettamente ai casi più gravi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
BARBERI

(1° gennaio 2000)

SALVATO, RUSSO SPENA, SCOPELLITI, DE LUCA Athos, MILIO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il presidente dell'Ufficio del giudice per le indagini preliminari (GIP) di Napoli, dottor Renato Vuosi, ha stabilito un criterio di assegnazione degli incarichi d'ufficio fondato su un sistema di valutazione del lavoro svolto dai singoli magistrati addetti all'Ufficio;

che la finalità del sistema è quella di attribuire un minor carico di lavoro ai magistrati più solerti nel disbrigo degli affari ad essi assegnati, secondo una sorta di contrappasso che potrebbe risolversi nel lasciare inerti i magistrati «più produttivi» e nel soffocare di lavoro quelli «meno efficienti», con la prevedibile conseguenza di un blocco del complesso dell'ufficio nel quale alcuni sono alleggeriti dal lavoro che altri non riescono a sbrigare;

che, secondo la graduatoria stilata dal dottor Vuosi, l'accoglimento di una richiesta d'arresto equivarrebbe a 40 punti mentre la bocciatura di una richiesta di arresto equivarrebbe a soli 10 punti, come se la prima decisione fosse più meritoria della seconda, non si sa se per oscure ragioni di efficienza – legate probabilmente all'accomodamento con il collega richiedente – o per una ragione di merito, ove si ritenesse – contrariamente alle disposizioni di legge – l'arresto sempre e comunque preferibile alla libertà dell'indagato o dell'imputato;

che delle forme possibili di disbrigo della pratica, curiosamente, all'Ufficio del GIP di Napoli si ritiene più efficiente la sentenza dopo rito abbreviato piuttosto che la sentenza di non luogo a procedere, mentre il decreto di rinvio a giudizio vale quanto la prescrizione del reato e comunque meno del patteggiamento o dell'oblazione, ma più della morte dell'imputato;

che, infine, all'incidente probatorio si riconosce una discreta ed autonoma valutazione (30 punti) siperiore finanche ad alcune condizioni di chiusura della pratica (rinvio a giudizio e prescrizione valgono 20 punti),

si chiede di sapere:

se vi siano disposizioni di legge o indirizzi del Consiglio superiore della magistratura che incentivino l'uso di tali sistemi nell'assegnazione degli affari;

se in tali disposizioni o indirizzi vi sia una così generosa valutazione dell'accoglimento della richiesta d'arresto o la equiparazione tra rinvio a giudizio e prescrizione del reato;

quali siano le considerazioni del Ministro in indirizzo circa la idoneità di tale sistema nell'assegnazione degli affari in un ufficio del GIP e se si pensi di proporre al Parlamento o al Consiglio superiore della magistratura diversi criteri.

(4-15064)

(29 aprile 1999)

RISPOSTA. – Il sistema di assegnazione degli affari adottato dal presidente della sezione del giudice per le indagini preliminari di Napoli risulta esser scaturito da una decisione – maturata, in seguito ad accurato approfondimento, nel corso di più riunioni – che ha coinvolto tutti i magistrati dell'ufficio.

Il metodo di valutazione – approvato, del resto, dal consiglio giudiziario – cui tale sistema è ispirato muove dalla apprezzabile esigenza di realizzare una equa distribuzione del carico di lavoro tra tutti gli addetti; ciò avuto il dovuto riguardo non tanto e solo al dato numerico dei procedimenti in corso bensì, anche, a quello più tipicamente qualitativo, parimenti idoneo a fornire la misura dell'impegno via via richiesto nell'emissione dei vari provvedimenti.

Ciò posto si fa presente che, sulla materia, non esistono regole predeterminate, salvo la sussistenza degli ordinari principi, improntati al perseguimento della massima efficienza dell'apparato, la cui concreta attuazione non può che esser rimessa alle valutazioni, sempre modulate sui dati ricavabili dall'esperienza giudiziaria, del capo dell'ufficio, in un quadro di opportuna cooperazione tra tutti i magistrati interessati.

D'altra parte il dubbio sollevato in merito alla razionalità del sistema in questione non si sottrae all'ovvia considerazione che tendenzialmente più oneroso risulta l'impegno connesso ad un provvedimento di accoglimento di richiesta di arresto rispetto a quello legato ad un provvedimento di rigetto; del pari la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato comporta, in media, attività maggiore di quella di non luogo a procedere; la improcedibilità per morte dell'imputato viene dichiarata senza alcuna ulteriore attività che non sia quella di prendere atto della certificazione in atti; la sentenza di patteggiamento o di oblazione deve recare la motivazione che il decreto di rinvio a giudizio non richiede; l'incidente probatorio, per impegno temporale del giudice e della cancelleria, comporta, nella pratica, attività assai più onerosa rispetto a quella connessa alla declaratoria della prescrizione.

Sicché, in definitiva, avuto riguardo alle considerazioni che precedono, la vicenda non presenta profili di interesse valutabili sul versante disciplinare.

Quanto sopra non esclude che vi siano, pur sempre, degli spazi entro i quali operare, in via generale (ciò che vale, ovviamente, per ogni sistema di assegnazione), le adeguate rettifiche volte ad un crescente

miglioramento dell'indice di produttività delle risorse impegnate negli uffici giudiziari.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(1° marzo 2000)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il nucleo familiare del signor Renzo Marchi è stato danneggiato dagli eventi calamitosi del novembre 1994 avendo dovuto sgomberare abitazioni site nel comune di Portula, in provincia di Biella;

che conseguentemente il nucleo del signor Marchi e il nucleo della madre Margherita Presa, per un totale di 5 persone, sono rimasti senza tetto per 20 mesi circa;

che la situazione si è protratta per successivi 14 mesi nei quali i signori Marchi hanno sostenuto spese di affitto e condominiali;

che il signor Marchi asserisce oggi di aver maturato, quale sfollato da abitazione sgomberata sita in comune alluvionato, il diritto a contributi;

che tali contributi erano previsti, anche per la provincia di Biella, dal decreto del prefetto di Vercelli del 29 novembre 1994, prot. n. 23/ALL.94 20-1/GAB, in base al decreto del Ministero dell'interno del 25 novembre 1994 n. 44/UR;

che tali contributi avrebbero dovuto essere assegnati ai nuclei familiari sgomberati tramite i sindaci di un elenco di comuni, tra i quali non figurava Portula, sebbene alluvionata;

che il signor Marchi lamenta oggi la mancata assegnazione di contributi pari a circa 3 milioni a nucleo, quindi circa 6 milioni, a copertura spese dei 14 mesi di alloggio;

che il comune di Portula rileva altresì che i contributi ai nuclei familiari non possono essere erogati alle famiglie Marchi, in quanto il comune di Portula non fu inserito dal Ministero dell'interno nell'elenco dei comuni beneficiari dei fondi, ai sensi del decreto ministeriale 20 novembre 1994,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda sopra descritta;

se il mancato inserimento di Portula nell'elenco dei comuni beneficiari dei contributi per autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati sia dovuto ad un mero errore materiale della prefettura o del Ministero dell'interno nella redazione dell'elenco stesso;

quali siano stati i criteri per la formazione di tale elenco;

se, dato l'evidente errore materiale della prefettura o del Ministero nella compilazione dell'elenco, i contributi dovuti saranno erogati sia pure con ritardo ai diretti interessati.

(4-17240)

(23 novembre 1999)

RISPOSTA. – Dall'esame degli atti relativi all'evento alluvionale del 1994, emerge che il comune in questione, secondo quanto si rileva dalla nota che la prefettura di Vercelli ha inviato al Ministero dell'interno in data 12 gennaio 2000, pur non essendo ricompreso nell'elenco dei comuni colpiti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 1994, tuttavia è stato destinatario dei finanziamenti previsti sia per i danni alle strutture pubbliche, sia per la ricostruzione degli immobili privati danneggiati. Infatti, in virtù di una interpretazione estensiva della relativa normativa, l'unità di ricostruzione appositamente istituita e con sede presso la prefettura di Alessandria ha ritenuto destinatari dei previsti benefici tutti i comuni danneggiati della regione Piemonte.

Il nucleo familiare del signor Marchi non ha potuto beneficiare del contributo di lire 500.000 mensili, per sei mesi, previsto dal decreto del 20 novembre 1994 del Ministro dell'interno – presidente del Comitato dei ministri di cui al decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624 – in quanto non risulta trasmessa dal comune interessato la relativa ordinanza sindacale di sgombero, quale presupposto indispensabile richiesto dal decreto ministeriale.

Per completezza, tuttavia, si comunica che il nucleo familiare interessato, per i danni subiti dalla propria abitazione, ha beneficiato del contributo statale pari al 75 per cento dei danni, integrato da un ulteriore contributo da parte della provincia di Biella e del recupero IVA fino alla concorrenza totale dei danni.

Inoltre la famiglia di Renzo Marchi, composta da quattro persone, è stata ospite per 15 giorni presso l'albergo Italia di Coggiola interamente a spese del comune di Portula che, per il restante periodo necessario per la conclusione dei lavori di ristrutturazione della sua abitazione, ha sistemato la famiglia presso la scuola materna, in frazione Masseranga.

Il comune di Portula ha fornito ricovero alla famiglia Marchi a titolo del tutto gratuito.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
BARBERI

(1° marzo 2000)

SEMENZATO, DE LUCA Athos – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso:

che la Rai ha fino al 30 giugno 1999 nella sua offerta satellitare di servizio pubblico un canale tematico RaiSat in chiaro con una programmazione dedicata esclusivamente a giovani e giovanissimi;

che il canale RaiSat ragazzi è nato nel 1997 nella programmazione Rai anche per rispondere alle esigenze di attenzione al mondo dei più piccoli che vari organismi politici ed operatori del settore hanno ripetutamente posto;

che il canale RaiSat ragazzi – come ha recentemente confermato il Ministro delle comunicazioni Cardinale nella Commissione di vigilanza – è stato finora finanziato con i fondi del canone Rai;

che con il primo di luglio 1999 invece per effetto dell'accordo per la piattaforma digitale con Canal Plus la Rai passerà il canale RaiSat ragazzi nell'offerta satellitare a pagamento;

che la Rai prevede la produzione di un altro canale satellitare per ragazzi, ma anch'esso sarà collocato nella offerta digitale a pagamento;

considerato:

che i canali dedicati interamente ai più giovani saranno parte determinante della formazione delle future generazioni;

che la programmazione rivolta ai ragazzi è notoriamente una delle caratteristiche fondanti di ogni attività di servizio pubblico;

che i genitori tendono sempre più ad affidarsi ai canali monotematici per ragazzi data la difficoltà ad isolare nelle reti generaliste i programmi dedicati;

che è evidente il rischio che la Rai collochi i programmi a più alta qualità nei contenitori a pagamento e che nella programmazione sulle reti generaliste siano collocati programmi di qualità inferiore,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno che nell'ambito degli impegni di servizio pubblico della concessionaria sia previsto quello di canali tematici satellitari in chiaro per ragazzi;

se non si ritenga che tale disposizione sia inserita nell'ambito degli obblighi previsti dal contratto di servizio tra Rai e Ministero che regola la concessione del canone.

(4-15469)

(3 giugno 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che la legge 6 agosto 1990, n. 223, che disciplina il sistema radiotelevisivo pubblico e privato, non attribuisce al Governo la possibilità di sindacare l'operato delle emittenti radiotelevisive per quanto attiene al contenuto delle trasmissioni

Ciò premesso, si fa presente che la RAI – Radiotelevisione Italiana spa – interpellata in merito a quanto rappresentato ha fatto presente che, già dal 1997, in coerenza con quanto previsto dal vigente contratto di servizio, ha sviluppato un'offerta tematica in chiaro, strutturata in tre canali, denominata Raisat 1, Raisat 2 e Raisat 3, con una programmazione dedicata ai bambini, ai ragazzi ed alle tematiche culturali.

Nel corso dell'anno 1999 è stata ridefinita la strategia sull'offerta tematica. Sono stati previsti, tra l'altro, lo sviluppo di nuovi canali tematici in chiaro, come ad esempio RAI sport satellite dedicato allo sport, con particolare attenzione alle discipline «minori», RAI News 24, interamente dedicato all'informazione, RAI Educational, dedicato alle tematiche dell'infanzia e la rimodulazione dell'offerta complessiva dedicata ai bambini e ai prodotti educativi. Ciò ha determinato un parallelo incremento della programmazione di tali generi di produzione interna sulle reti generaliste.

Il canale tematico Raisat Ragazzi, inserito nell'offerta basic a pagamento della piattaforma Telepiù, come precisato dalla concessionaria, è un nuovo canale che rappresenta un programma totalmente nuovo, con nuovi studi e nuovi presentatori, indirizzato allo specifico *target* di pubblico di bambini e giovani.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(1° marzo 2000)

SERENA. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso:

che l'interrogante ha già presentato, senza avere risposta, quesiti al Ministro in indirizzo (interrogazione 4-05825) in relazione ai servizi audiotex internazionali a sfondo erotico a tutt'oggi ancora raggiungibili dall'Italia attraverso telefonate a numeri internazionali con il prefisso 00 e poi girate su linee italiane;

che attualmente vengono pubblicizzati sui quotidiani sia i numeri di telefono internazionali che i numeri di telefono nazionali con il prefisso 166 che offrono servizi erotici;

che chiamando il 166 non esistono filtri che possano fare identificare se l'utente è un minore o meno e che l'utente viene così a parlare con una disinibita operatrice che si trova anch'essa nella condizione di non potere identificare se dall'altra parte della cornetta ha come interlocutore un minore che ascolterà le sue profferte a sfondo sessuale;

che la Telecom prevede un servizio a pagamento (22.000 lire *una tantum* e 7.000 lire di canone a bimestre) attraverso il quale, mediante un codice a chiave numerica, è possibile disabilitare le chiamate internazionali, interurbane, audiotel e verso i cellulari; la Telecom prevede anche la disabilitazione permanente verso tali chiamate;

che, però, preceduti dal prefisso 166 sono previsti anche altri servizi quali, a titolo di esempio, la prenotazione dei voli Alitalia, eccetera; di più, disabilitando il numero di casa verso le chiamate summenzionate si impedirebbe al proprio figlio minore di raggiungere il genitore al cellulare, ad esempio, per una chiamata di emergenza,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi affinchè la Telecom controlli per quali servizi vengano attivate le proprie linee 166 imponendo l'obbligo di disattivare quelle a sfondo

erotico, disattivando altresì quelle linee italiane sulle quali siano trasferite chiamate internazionali verso numeri a sfondo erotico, qualora i gestori delle linee non effettuino un reale controllo e non diano effettive garanzie che questi numeri non possano essere raggiunti da minori.

(4-16369)

(21 settembre 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che la materia è disciplinata dal decreto ministeriale 13 luglio 1995, n. 385, concernente «Regolamento recante norme sulle modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex».

In particolare, l'articolo 4 del citato decreto ministeriale prevede, tra le varie ipotesi di violazione del regolamento, quelle informazioni o prestazioni audiotex e videotex che presentino forme e contenuti a carattere erotico, pornografico ed osceno, mentre l'articolo 6 disciplina il contenuto e le modalità di fornitura e fruizione di informazioni o prestazioni dei servizi audiotex e videotex destinate ai minori, fissando, nel contempo, norme di comportamento per ciascuno dei soggetti interessati.

Al fine di tutelare le categorie più esposte e i minori, il Governo e il Parlamento sono intervenuti distinguendo, fra i servizi audiotex, quelli di particolare utilità sociale, demandando ad apposito regolamento la disciplina per l'accesso ai servizi audiotex, videotex ed a quelli offerti su codici internazionali e le modalità di autoabilitazione e di autodisabilitazione ai servizi di cui trattasi, così come previsto dall'articolo 1, commi 25, 26 e 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

Sulla base di tali disposizioni, pertanto, il Ministero ha predisposto uno schema di regolamento avente lo scopo di disciplinare l'offerta dei servizi in parola.

Tale provvedimento, in particolare, prevedeva i requisiti soggettivi che i fornitori dei servizi dovevano possedere, stabiliva alcuni divieti – tra i quali quello di «forme e contenuti a carattere erotico, pornografico e/o osceno» – nonchè particolari cautele per i servizi rivolti ai minori, quali la «disconnessione automatica» non appena superata la durata di 4 minuti, nonchè l'obbligo di fornire a tutti gli abbonati un codice (PIN) gratuito e personalizzato al fine di consentire ovvero inibire l'accesso ai servizi audiotex.

Lo schema di regolamento è stato sottoposto al parere della Camera dei deputati e del Senato della Repubblìca e successivamente inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere che ha sostanzialmente concordato sul fatto che il codice numerico personalizzato deve servire a consentire l'accesso ai servizi audiotex.

Il provvedimento è stato altresì sottoposto all'esame della Commissione europea e la Direzione generale IV, con nota n. 14009 del 2 giugno 1998, non ha mosso sostanziali obiezioni; tuttavia, successivamente, con lettera del 24 luglio 1998, la medesima Direzione IV avanzava dubbi sulla normativa dettata dal regolamento che non si sarebbe adeguato

ai criteri contenuti nella direttiva n. 98/10/CE riguardanti il blocco selettivo di chiamata, per cui si è reso necessario acquisire il definitivo punto di vista della Commissione europea che, in data 10 giugno 1999, ha ribadito le perplessità già manifestate sull'emanando regolamento.

In sostanza la Commissione europea ha sottolineato come l'obbligatorietà della fornitura generalizzata di un codice numerico (PIN) gratuito al fine di proteggere gli utenti del servizio di telefonia vocale imponga un onere eccessivo agli operatori di telecomunicazioni e restringa la libertà degli operatori di fornire i servizi in parola ed ha evidenziato la necessità di prevedere misure cautelative alternative che possano risultare meno onerose per i fornitori dei servizi di telefonia vocale, nonchè meno restrittive pur perseguendo l'obiettivo della tutela degli utenti; in particolare ha rilevato che la direttiva comunitaria dispone l'introduzione di un codice per bloccare alcuni tipi di chiamate, da cui discende che l'utente può usufruire dei servizi audiotex senza dover attivare il servizio attraverso la digitazione di un codice, mentre gli utenti debbono disporre della possibilità del blocco selettivo di chiamata che consenta, a coloro che ne abbiano fatto domanda, di bloccare determinati tipi di chiamate.

Siffatto nuovo orientamento, pertanto, rende necessaria la predisposizione di un nuovo testo regolamentare che tenga conto delle obiezioni espresse in sede comunitaria e che dovrà ripercorrere l'*iter* procedurale prescritto, che prevede l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti e del Consiglio di Stato, adempimenti che comporteranno il prolungamento dei tempi occorrenti per l'adozione del provvedimento in esame.

Quanto all'attività di controllo sul contenuto dei servizi in questione, si significa che questo Ministero svolge l'attività di vigilanza attraverso azioni di monitoraggio sull'effettivo buon andamento dei servizi stessi, procedendo, nel caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 385 del 1995, secondo le modalità indicate dall'articolo 20 del medesimo decreto, a comminare le sanzioni previste dal successivo articolo 21.

Qualora le violazioni riguardino aspetti che coinvolgono le competenze degli altri organismi, il Ministero delle comunicazioni provvede, per tali aspetti, alla tempestiva devoluzione a detti organismi.

In proposito si fa presente, a titolo indicativo, che nei primi nove mesi del 1999 sono stati effettuati circa 1200 monitoraggi a seguito dei quali sono state mosse 150 contestazioni e 51 diffide, nonchè sono state disposte 63 sospensioni per 30 giorni dall'accesso al servizio e 202 disattivazioni definitive; naturalmente all'applicazione dei suddetti atti sanzionatori provvede la società concessionaria del servizio telefonico.

Per quanto concerne i servizi internazionali assimilabili a quelli audiotex, si significa che la costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), ratificata con legge 31 gennaio 1996, n. 61, prevede all'articolo 34, comma 2, che gli Stati membri si riservino il diritto di interrompere «ogni altra telecomunicazione privata che possa

sembrare pericolosa per la sicurezza dello Stato o contraria alle sue leggi, all'ordine pubblico o alla moralità pubblica».

In tale ambito, le attività di controllo svolte da questo Ministero o dai compartimenti di polizia postale del Ministero dell'interno riguardano l'individuazione delle numerazioni internazionali pubblicizzate su stampa e televisione e l'ordine alla Telecom Italia di disattivazione è dato previa effettuazione di monitoraggi tramite traffico simulato.

Alla Telecom Italia spetta invece il compito di una verifica preventiva della documentazione ricevuta per l'attivazione dei codici 166 al fine di riscontrarne la rispondenza alle disposizioni impartite da questo Ministero con disposizione ministeriale del 28 febbraio 1996 in merito alle tipologie di prestazioni ammissibili alla fruizione generalizzata degli utenti e alle relative modalità di offerta.

Spetta alla stessa anche l'obbligo di ottemperare all'applicazione di tutti i provvedimenti sanzionatori irrogati da questo Ministero nonchè la disattivazione dei codici ove sia accertata la reiterata violazione degli obblighi previsti dalla normativa citata.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(1° marzo 2000)

SPECCHIA. – *Al presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che la recente ondata di maltempo con neve, gelo, vento e pioggia ha causato danni gravissimi all'agricoltura pugliese;

che il 90 per cento della produzione di mandorle è stata distrutta con un danno calcolato in 120 miliardi;

che danni consistenti si prevedono per le colture dei ciliegi, aranci e ortaggi;

che tutto questo va ad aggiungersi alla crisi del mercato dell'olio di oliva rendendo ormai particolarmente grave e pesante la situazione del comparto agricolo pugliese,

si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per le politiche agricole intendano adottare in merito ed in particolare se non si intenda dichiarare lo stato di calamità naturale.

(4-10308)

(26 marzo 1998)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le avversità atmosferiche segnalate, verificatesi nel mese di marzo 1998 nel territorio della reginoe Puglia, la regione stessa non ha avanzato proposte di intervento del Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge n. 185 del 1992.

È da ritenere pertanto che l'evento calamitoso in questione non abbia inciso sulla produzione lorda vendibile aziendale in misura tale da consentire gli interventi di soccorso del Fondo.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
DE CASTRO

(28 febbraio 2000)

SPECCHIA, MAGGI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che la RAI incassa annualmente dai cittadini abbonati il canone dovuto per legge oltre ai proventi della ormai sempre più incalzante pubblicità;

che per questi motivi avrebbe il dovere, nei confronti degli utenti, di offrire sempre spettacoli nuovi e degni di essere definiti tali;

che puntualmente ogni anno, da maggio a settembre, la RAI ripropone telefilm e spettacoli triti e ritriti e che i cittadini italiani conoscono ormai a memoria per le centinaia di volte che sono stati trasmessi;

che gli utenti i quali per vari motivi non possono godere di ferie ed hanno come unica distrazione la televisione sono stanchi di subire, durante il periodo estivo, la visione degli stessi film e degli stessi «amarcord» oltre che la riproposizione di vecchi spettacoli prodotti dalla RAI decine e decine di anni prima;

che questi cittadini, la maggior parte degli italiani, sono stanchi di pagare il canone ad una azienda di Stato che da oltre un decennio propina loro sempre gli stessi programmi,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro delle comunicazioni intenda assumere affinchè la RAI proponga a quei cittadini che l'estate non vanno in ferie spettacoli nuovi.

(4-15872)

(14 luglio 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo la RAI, opportunamente interessata, ha osservato che per la composizione del palinsesto è necessario tenere conto anche delle abitudini dei telespettatori, i quali, in estate, hanno dimostrato minore attenzione al mezzo televisivo. Per questo motivo vengono programmate alcune repliche in un periodo in cui si riduce il numero dei telespettatori.

La società ha sottolineato però che quanto premesso non significa che non siano stati offerti ai telespettatori prodotti nuovi.

Ed infatti Raiuno ha trasmesso programmi culturali e di attività, quali «Uno Mattina estate», «Quark speciale» e il «Concerto di Muti» da Gerusalemme, spettacoli di intrattenimento come «Giochi senza frontiere» e anche molti programmi sportivi, in particolare «I campionati

mondiali di formula 1» e le partite di calcio per le «Supercoppe europee».

Per Raidue il ricorso alla replica è stato sporadico oppure legato ad una programmazione serale di grande immagine e di forte presa sul pubblico, come, ad esempio, «ER - medici in prima linea». Le prime visioni sono infatti numerose e impegnative e vanno dagli *show* del venerdì in prima serata ai gialli del sabato sera nonchè al seriale del mercoledì «Nikita».

Per la cultura, la RAI ha citato il prestigioso ciclo di «Palcoscenico lirica», andato in onda il sabato sera in seconda serata ad agosto, la programmazione, tra giugno e luglio, dei monologhi comici di «One man show», la seconda serata dedicata alla canzone d'autore «La storia del premio Tenco».

Tra le rubriche, la concessionaria ha sottolineato lo sforzo produttivo per la realizzazione del quotidiano sui temi del turismo e dell'ecologia «Sereno variabile».

Per quanto concerne Raitre, ha rilevato la RAI, la programmazione estiva in prima serata ha previsto due serate di produzione con programmi nuovi, mentre in seconda serata sono andati in onda tutti programmi nuovi e pienamente coerenti con il ruolo di servizio pubblico. Inoltre ha trovato spazio la ripresa di avvenimenti sportivi di grande rilievo nazionale e internazionale.

Il Ministro delle comunicazione
CARDINALE

(1° marzo 2000)